



REGIONE PIEMONTE
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
COMUNE DI SAN GIUSTO CANAVESE

**VARIANTE STRUTTURALE
AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE**

(ai sensi dell'art.17 comma 4 della L.R.56/77 e s.m.i. e così come modificato dalla L.R.03/13)

FASE PROGETTUALE

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTISTA ESTENSORE
della VARIANTE

ELLENA arch. Maria Luisa

via Cuceglio, 29 - 10090 SAN GIORGIO CANAVESE (TO)
tel. 0124 32165 - studiotechnico.ellebi@alice.it

COLLABORATORE

BAUDINO ing. Marco

**ADOTTATO CON
DELIBERA C.C.**

n. _____

del. _____

DATA

NOVEMBRE 2017

ELABORATO

OC



**OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI
AL PROGETTO PRELIMINARE
CONTRODEDOTTO**

IL PROGETTISTA

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO

IL SEGRETARIO
COMUNALE

IL SINDACO

SOMMARIO

1. PARERI EMERSI DALLA SECONDA CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE SUL PROGETTO

PRELIMINARE CONTRODEDOTTO	2
1.1 PARERE E INDICAZIONI DELLA REGIONE PIEMONTE	3
1.2 PARERE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	31
1.3 RELAZIONE DELL'ARPA – PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – FASE DI VALUTAZIONE	48

1. PARERI EMERSI DALLA SECONDA CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE SUL PROGETTO PRELIMINARE CONTRODEDOTTO

I pareri sono pervenuti dagli enti con competenze urbanistiche ed ambientali nel corso della fase conferenza di pianificazione avvenuta presso la sede del Settore di Copianificazione urbanistica area nord-ovest in C.so Bolzano n. 44, in seguito alla illustrazione ed esame degli adottati dall'Amministrazione comunale con D.C.C.n. 29 del 14.05.2016 avente per oggetto "Variante strutturale numero quattro al PRGC- controdeduzioni alle osservazioni e proposte al Progetto Preliminare Rapporto Ambientale e sintesi non tecnica".

I pareri pervenuti sono stati i seguenti:

- Parere della Regione Piemonte, Settore Copianificazione urbanistica area nord-ovest e Contributo dell'Organo Tecnico Regionale per la V.A.S., parte integrante del parere;
- Parere della Città Metropolitana di Torino, Settore Pianificazione territoriale generale e copianificazione urbanistica e Osservazioni al rapporto ambientale dell'Area sviluppo sostenibile e pianificazione ambientale – Servizio Tutela e valutazioni ambientali, allegato al parere;
- Relazione dell'Arpa Piemonte, Dipartimento territoriale piemonte nord ovest – Struttura semplice "attività di produzione", documento pervenuto nell'ambito della Procedura di Valutazione Ambientale Strategica consultazione dei soggetti con competenze ambientali.

Si evidenzia di come, nella stesura del progetto definitivo di Variante strutturale al PRGC e nella rielaborazione dei documenti facenti parte dello stesso, compresi gli elaborati di VAS, si sia tenuto conto di tutti i contributi pervenuti che vertevano sulle medesime tematiche e, quindi, si siano aggiornati i documenti quali le Norme Tecniche di Attuazione, le schede di zona, alcune tavole della cartografia generale, la relazione illustrativa, la relazione del Rapporto Ambientale, la sintesi tecnica e il Piano di Monitoraggio.

Di seguito si riportano i pareri pervenuti dagli enti indicati nella premessa (comprese le prescrizioni e le considerazioni di tipo ambientale) e le relative controdeduzioni e modifiche messe in essere per ottemperare a quanto richiesto.

1.1 PARERE E INDICAZIONI DELLA REGIONE PIEMONTE



*Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio
Settore Copianificazione urbanistica area nord-ovest
copianificazioneurbanistica.areanordovest@regione.piemonte.it*

Data

Protocollo ()* /A1606A

*Classificazione 11.60.10/PRG_VAR/B10418
(*) riportato nei metadati DOQUI*

OGGETTO: Comune di **S. GIUSTO CANAVESE (TO)**
Variante strutturale al P.R.G.C. (n. 4)
Legge Regionale 5.12.77, n. 56 e s.m.i. artt. 31bis e 31ter
L.R. 26.01.2007 n. 1 art. 1 c. 3
Progetto preliminare adottato con D.C.C. n. 15 del 07.03.2014
Parere relativo al progetto preliminare di variante
Numero pratica B10418

A seguito della delega a firma del Dirigente del Settore arch. Leonello Sambugaro per la partecipazione alla riunione della prima seduta della seconda Conferenza di pianificazione, avvenuta a Torino presso la sede del Settore di Copianificazione urbanistica area nord-ovest in C.so Bolzano n. 44, il giorno 06 aprile 2017, il sottoscritto arch. Corradino Arrotini, in qualità di Funzionario Istruttore della pratica in oggetto:

- sentita nel corso della seduta l'illustrazione del progetto preliminare in oggetto;

C.so Bolzano, 44
10121 Torino
Tel. 011.4321574

- esaminati gli atti adottati dall'Amministrazione comunale con D.C.C. n. 29 del 14.05.2016 avente per oggetto Variante Strutturale numero quattro al PRGC-Controdeduzioni alle osservazioni e proposte al Progetto Preliminare Rapporto Ambientale e sintesi non tecnica, trasmessi con nota n. 1274 in data 28.02.2017;
- preso atto che il progetto preliminare della Variante Strutturale n. 4, a seguito dei rilievi del punto 3 - *Rilievi e proposte* espressi sul Documento programmatico nella relazione del Settore Copianificazione Urbanistica Provincia di Torino del 06/06/2011, prot n. 349, ha recepito gran parte delle proposte di stralcio di aree residenziali di nuovo impianto;
- preso atto che delle aree oggetto di richiesta di stralcio sono state integralmente stralciate le seguenti aree: RN23V4, RN24V4, RN1V4, RN6V4, RN9V4, RN16V4, RN25V4;
- preso atto che le aree oggetto di richiesta di stralcio RN13V4 e RN13V4 nel Progetto Preliminare sono state parzialmente stralciate, aggregate in una sola area rinominata come RN9V4, e che l'area oggetto di richiesta di stralcio RN17V4 è stata mantenuta nel Progetto Preliminare e rinominata come RN10V4;
- preso atto che l'area RN2V4 nel Progetto Preliminare ha ripreso la vecchia denominazione del PRG vigente S°2 *Area per servizi e attrezzature a livello comunale*; che l'area RN15V4 nel progetto Preliminare è stata rinominata RN12V4; che l'area RN3V4 nel Progetto Preliminare è stata ridimensionata, rinominata come RN1V4 e che per la restante parte ha ripreso la vecchia denominazione del PRG vigente S°2 *Area per servizi e attrezzature a livello comunale*;
- preso atto che le rimanenti aree residenziali sia di nuovo impianto che di completamento nel Progetto Preliminare hanno cambiato numerazione e sono descritte nei loro contenuti nel paragrafo 6.3 della Relazione Illustrativa;
- preso atto che il Progetto Preliminare della Variante Strutturale n. 4, a differenza del Documento Programmatico, ripropone il comparto territoriale a nord del centro abitato a destinazione produttiva secondo quanto già previsto dal PRG vigente (seppur con parziali riduzioni sia delle aree destinate al produttivo sia delle aree destinate al commercio);
- richiamata la positiva verifica della coerenza delle finalità e degli oggetti generali del progetto preliminare di variante con le definizioni di cui all'art. 31ter, comma 1 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- appreso che l'Amministrazione comunale ha adottato il progetto preliminare (D.C.C. n. 15 del 07.03.2014), lo ha pubblicato nei termini di legge presso l'albo pretorio ed ha regolarmente accolto le osservazioni (D.C.C. n. 29 del 14.05.2016);
- visto il contributo dell'Organo tecnico regionale per la Valutazione ambientale strategica, assunto dal Settore Valutazione ambientali e Procedure Integrate trasmesso in data 05/07/2017, prot. n. 16040, facente parte integrante della presente parere;
- richiamati i rilievi e le proposte relative al documento programmatico espressi dal Settore Copianificazione Urbanistica Provincia di Torino del 06/06/2011, prot n. 349;

ritiene di esprimere il seguente parere.



Elaborati geologici:

Elab. RG - Relazione geologico tecnica sulle aree di nuovo insediamento

Elaborati di compatibilità acustica:

Elab VCA - Verifica di compatibilità acustica

Elaborati della Valutazione Ambientale Strategica:

Elab. VAS RCA - Relazione di compatibilità ambientale (e suoi allegati)

Elab. VAS SNT - Sintesi non tecnica

Elab. VAS PPM - Proposta di piano di monitoraggio

Tavola VAS RA1 - Carta dei vincoli e delle limitazioni scala 1:5.000

Tavola VAS RA2 - Capacità d uso dei suoli scala 1:5.000

Tavola VAS RA3 - Destinazione aree con individuazione zone oggetto di intervento scala 1:5.000

Tavola VAS RA4 - Reti e infrastrutture esistenti con individuazione zone oggetto di intervento scala 1:2.000

Tavola VAS RA5 - Inquadramento urbanistico scala 1:25.000 .

2.2 Atti amministrativi

D.C.C. n. 29 del 14.05.2016 di adozione della Variante Strutturale numero quattro al PRGC - Controdeduzioni alle osservazioni e proposte al Progetto Preliminare Rapporto Ambientale e sintesi non tecnica.

Lettera di trasmissione della pratica prot. n. 1274 in data 28/0/2017.

2.3 Contenuti del progetto preliminare

Aree residenziali esaurite (REV4)

Sono le aree a capacità insediativa esaurita: alcune zone già edificate (ex RN e/o RC), con il Progetto preliminare, sono state modificate e rinominate in aree a capacità insediativa esaurita REV4.

Aree di Completamento (RCV4)

Il Progetto Preliminare individua alcune aree di completamento RCV4 in lotti interclusi e/o ancora liberi nel contesto edificato. In queste aree è possibile realizzare nuove costruzioni operando con intervento diretto. Le aree modificate e trasformate in RCV4 sono in totale 5 e riguardano aree già in precedenza destinate a usi residenziali: comportano un incremento insediativo teorico **di n. 34 abitanti**

Aree Residenziali di nuovo impianto (RNV4)

Le aree modificate e trasformate in RNV4 sono in totale 16 e comportano un incremento insediativi teorico **di n. 214 abitanti**.



1. PREMESSA

Situazione urbanistica comunale

Il Comune di San Giusto è dotato di:

- Piano Regolatore Generale Comunale, approvato con D.G.R. n. 85-24686 del 03/05/1993;
- Variante Generale approvata con D.G.R. n. 43-14529 del 29/11/1996;
- Variante Generale approvata con D.G.R. n. 34-1589 del 28/11/2005;
- Variante Normativa approvata con D.G.R. n. 30-13116 del 25/01/2010;
- Varianti di carattere parziale, approvate dal Comune ai sensi dell'art. 17, commi 7° e 8°, della LR 56/1977 e s.m.i..

Il P.R.G.C. è adeguato al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Fiume Po (PAI), nonché alla normativa relativa al commercio.

Il Comune è dotato di un Regolamento Edilizio (D.C.C. n. 51 del 13.12.2003), conforme al Regolamento tipo della Regione Piemonte.

2. CONTENUTO DELLA VARIANTE URBANISTICA

2.1 Elaborati tecnici approvati in allegato alla D.C.C. n. 29 del 14.05.2016

Progetto preliminare

Elaborati urbanistici

Elab. RI - Relazione Illustrativa della Variante di Piano (ad integrazione di quelle del piano vigente)

Elab. MA - Modifiche apportate al PRGC vigente

Elab. NA - Norme di Attuazione (testo coordinato)

Elab. TZ - Tabelle di zona (testo coordinato)

Elab. SQ - Scheda quantitativa dei dati urbani

Tavola 15V4 - Vincoli scala 1: 5.000

Tavola 16V4 - Viabilità scala 1: 5.000

Tavola 18AV4 - Destinazione aree scala 1: 5.000

Tavola 18BV4 - Destinazione aree: Concentrico scala 1: 2.000

Tavola 18CV4 - Destinazione aree: Centro Storico scala 1: 1.000

Tavola 19V4 - Zone di insediamento commerciale scala 1: 5.000

Tavola 20V4 - Inquadramento Urbanistico scala 1:25.000

Tavola 21V4 - Destinazione aree con sovrapposizione della CARTA DI SINTESI scala 1: 5.000

Tavola 22 V4 - Rete infrastrutture esistenti scala 1: 2.000

Tavola 23V4 - Destinazione d'uso del PRGC con individuazione aree oggetto di variante scala 1:5.000

Tavola 24V4 - Proposta di perimetrazione delle aree dense, di transizione e libere scala 1:10.000

Riassumendo si evidenzia che l'incremento di superficie territoriale a destinazione residenziale risulta pari a mq. 118.798 (contro una previsione del Documento programmatico di ca. mq. 200.000), con un incremento volumetrico totale pari a mc. 54.585.

L'incremento totale di capacità insediativa risulta pari a **247 abitanti** teorici (contro una previsione del Documento programmatico di 475 abitanti) avendo come indice volumetrico di PRG vigente **mc. 226 per abitante**.

L'incremento della superficie a servizi pubblici prevista risulta essere pari a mq. 7.347.

Aree per insediamenti produttivi di nuovo impianto (IN)

Le aree per impianti produttivi di nuovo impianto previgenti pari a di mq. 175.899 con il Progetto preliminare si riducono a mq. 157.287 attraverso il cambiamento di destinazione d'uso di un'area destinata al commercio (AC), pari a circa mq. 18.600 con relativa zona a servizi pubblici.

Pertanto il totale della superficie territoriale delle aree IN, con la presente variante strutturale, risulta pari a mq. 157.287 con una superficie coperta attuabile pari a mq. 59.160.

Aree per attività commerciali (AC)

Le aree per attività commerciali AC°1 del vigente PRG vengono ricollocate e traslate nella zona immediatamente a nord (sostituendo le aree produttive del vigente PRG contraddistinte con le sigle IN e IN°3) con la nuova denominazione AC1V4 per un totale di una superficie territoriale di circa mq. 19.762, ancora posizionata all'interno della localizzazione L2 del Piano Commerciale in vigore.

Capacità insediativa residenziale teorica

La capacità insediativa residenziale esistente è stata analizzata nel paragrafo 4.2 della Relazione Illustrativa da cui emerge un totale 4.821 abitanti teorici alla data della variante specifica normativa approvata nel 2010. Con la presente variante si determina un incremento complessivo di **247 abitanti** distribuiti nelle zone residenziali di nuovo impianto e di completamento portando quindi il totale della capacità insediativa residenziale teorica del PRG **da 4.821 abitanti a 5.068 abitanti** teorici per un incremento percentuale rispetto al PRG vigente pari al 5,15%.

Gli abitanti residenti al 31/12/2011 **risultano n. 3.402**.

Aree per servizi pubblici

Con la variante strutturale in oggetto si determina un incremento delle aree pubbliche a servizio residenziale pari a circa mq. 7.347 che, sommate alla quantità prevista dal PRGC vigente pari a mq. 149.041, porta ad un totale di mq. 156.388 le aree destinate a servizi pubblici dando luogo ad uno standard di 30,82 mq./abitante.

Norme tecniche di attuazione

Le modifiche normative introdotte sono finalizzate alla semplificazione delle procedure edilizie adeguando gli articoli delle Norme Tecniche di Attuazione ai parametri edilizi corrispondenti agli articoli del Regolamento Edilizio.

Altre modifiche più rilevanti riguardano soprattutto l'inserimento di un nuovo *Articolo 57 Prescrizioni e indirizzi generali di tipo ambientale* contenente le prescrizioni ambientali

emerse come necessarie dalla redazione del Rapporto Ambientale e l' *Articolo 58 misure di mitigazione e compensazione ambientale* riguardante le misure di compensazione e mitigazione ambientale da realizzare per ovviare, principalmente, alla perdita di suolo libero.

Tutte le modifiche apportate alle Norme Tecniche di Attuazione con esplicitato il relativo articolo sono illustrate nell'elaborato e denominato *Modifiche apportate al PRGC vigente*.

3. RILIEVI E PROPOSTE

In relazione agli adempimenti di cui al comma 5 del citato art. 31 ter e degli obiettivi e delle intenzioni dichiarati dall'Amministrazione Comunale, sintetizzati ai punti precedenti, si ritiene di **formulare per la seconda seduta** della Conferenza sul Progetto preliminare, **i seguenti rilievi e proposte**.

Considerazioni generali

Nel progetto preliminare sono state ridotte le aree residenziali di nuova previsione recependo gran parte delle osservazioni espresse sul Documento programmatico.

L'adozione del Documento Programmatico e le relative Conferenze di Pianificazione hanno avuto luogo in tempi antecedenti all'approvazione del Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con DCR n. 122-29783 del 21 luglio 2011.

Si è proceduto comunque ad una analisi tra le previsioni residenziali rimanenti nel Progetto Preliminare e i dati del Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte - edizione 2015, approvato con DGR n. 34-1915 del 27 luglio 2015: da tale analisi si desume che il consumo di suolo (CSU) per il Comune di San Giusto Canavese è pari a 159 ettari e, conseguentemente, la soglia del 3% fissata dal comma 10 dell'articolo 31 del PTR è pari a mq. 47.700 nell'arco temporale di 5 anni e a mq. 95.400 se calcolata sul decennio. La superficie delle aree che comportano il cambiamento di destinazione d'uso da agricolo a residenziale, e che risultano esterne all'impronta del consumo di suolo urbanizzato CSU, ammontano circa mq. 94.000.

Si rileva inoltre che le aree industriali nella parte nord del territorio di San Giusto che in fase di Documento programmatico erano state consistentemente ridotte, con il Progetto preliminare sono state ricondotte alla originaria previsione del Vigente PRG.

Sulle previsioni insediative residenziali

Per quanto il Progetto Preliminare abbia operato con una forte riduzione delle previsioni residenziali rispetto alla proposta del Documento programmatico, si ritiene, anche alla luce degli indirizzi generali di pianificazione contenuti nel Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con DCR n. 122-29783 del 21 luglio 2011, sebbene valgano le premesse precedentemente evidenziate, di ribadire lo stralcio delle ex aree RN13V4, RN14V4 di Documento Programmatico, oggi RN9V4 di Progetto Preliminare, per le motivazioni già

espresse al punto 3 - *Rilievi e proposte* in data 06/06/2011 che recitano: *in quanto ambiti di sviluppo urbanistico di espansione dei margini dell'abitato, che saturano le aree poste ai confini del territorio comunale con il Comune di San Giorgio e protendenti all'interno di aree agricole di pregio ambientale;* .

Si ritiene che la destinazione d'uso della suddetta area sia riportata in coerenza alle aree agricole di tipo speciale (ATE).

Sulle zone di rispetto di rispetto cimiteriali

Le fasce di rispetto individuate nelle tavole di piano, si estendono per una profondità di 150 m intorno alla due struttura cimiteriale e conferma la perimetrazione assunta dallo strumento vigente.

A tale riguardo, si segnalano all'attenzione dell'Amministrazione comunale alcune considerazioni relative all'aggiornamento della disciplina vincolistica e alle previsioni edificatorie presenti in prossimità dell'impianto cimiteriale.

L'edificabilità delle zone limitrofe alle aree cimiteriali è disciplinata, a livello nazionale, dall'art. 338 r.d. del 27.07.34 (T.U. Sanità), come modificato dall'art. 28, legge 1° agosto 2002 n. 166, nonché a livello regionale dall'art. 27 l.r. n. 56/77 e s.m.i. che richiama espressamente lo stesso art. 338. Nell'ambito della recente riforma urbanistica regionale, la l. r. n. 3 del 25 marzo 2013 ha uniformato la disciplina regionale a quella nazionale eliminando il richiamo alla profondità di 150 m. La nuova versione dell'art. 27 l.r. n. 56/77 e s.m.i. stabilisce che i cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 m dal centro abitato e dispone, al comma 6, il divieto di costruire nuovi edifici entro una fascia di 200 m dal perimetro dell'impianto cimiteriale, fatte salve specifiche condizioni individuate ai commi 6 bis, 6 ter e 6 quater dello stesso articolo.

Si richiede, pertanto, di modificare le disposizioni della Variante strutturale n. 4 in coerenza al quadro normativo descritto e di **verificare le previsioni edificatorie nelle aree RN5V4 parte, RN6V4, RNE2 parte**, secondo i seguenti criteri:

- le previsioni previgenti non attuate sono fatte salve se rispettano l'art. 27 della l.r. 56/77 prima delle modifiche introdotte dalla l.r. n. 3/13;
- le nuove previsioni edificatorie localizzate ad una distanza inferiore a 200 m devono essere eliminate.

Si provveda pertanto, in sede di approvazione definitiva della Variante strutturale n. 4, a modificare gli elaborati cartografici e normativi prevedendo la profondità della fascia di rispetto a mt. 200.

Contributo dell'Organo Tecnico Regionale per la V.A.S.

In sede di approvazione definitiva della Variante Strutturale n. 4, l'Amministrazione Comunale dovrà riferirsi alle indicazioni e valutazioni riportate nel contributo dell'Organo Tecnico Regionale (OTR) **Comune di San Giusto Canavese (TO) Partecipazione della Regione in qualità di soggetto con competenza ambientale alla Fase di Valutazione della procedura di VAS di competenza comunale inerente: Variante Strutturale n. 4 al PRGC ai sensi della l.r. 1/2007 e s.m.i.** , allegato parte integrante del presente parere.

In particolare si richiede che le Norme di Attuazione agli artt. 42, 45, 57 e 58 siano modificate ed integrate secondo quanto prescritto in detto contributo.



Per quanto non altrimenti specificato nella presente relazione istruttoria, si intendono favorevolmente superati i rilievi, ed esaurienti i chiarimenti forniti in merito alla richiesta di stralcio dell'area RN17V4 di Documento programmatico, oggi RN10V4 di Progetto preliminare

Il funzionario istruttore arch. Corradino ARROTINI

Il Dirigente del Settore
arch. Leonello SAMBUGARO
(Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005)

Allegati:

Contributo dell'Organo tecnico regionale per la Valutazione ambientale strategica, assunto dal Settore Valutazione ambientali e Procedure Integrate trasmesso in data 05/07/2017, prot. n. 16040.



**REGIONE
PIEMONTE**

Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio

Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate

valutazioni.ambientali@regione.piemonte.it

Classificazione 13.200.60.VASCOM-033/COM/2011/A 1600-01

ns. rif. Prot. n. 5058/A16000 del 28.02.2017

**Al Settore regionale
Copianificazione Urbanistica
Area Nord-Ovest**

*E, p.c. Alla Direzione regionale
Agricoltura
(Settore Infrastrutture, Territorio rurale e
Calamità naturali in agricoltura)*

Oggetto: Comune di San Giusto Canavese (TO) Partecipazione della Regione in qualità di soggetto con competenza ambientale alla Fase di Valutazione della procedura di VAS di competenza comunale inerente: Variante Strutturale n. 4 al PRGC ai sensi della l.r. 1/2007 e s.m.i. **Contributo dell'Organo Tecnico regionale.**

1. Premesse

Con riferimento alla Fase di Valutazione della procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) in oggetto, si trasmette il contributo dell'Organo tecnico regionale redatto a seguito dell'istruttoria condotta dai Settori interessati della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio e della Direzione Agricoltura, secondo le disposizioni normative e regolamentari di riferimento statali e regionali vigenti in materia (d.lgs. 152/2006, l.r. 40/1998, d.g.r. 09.06.2008, n. 12-8931 e d.g.r. 29.02.2016, n. 25-2977), ai fini della formulazione del parere unico regionale nell'ambito della seconda conferenza di copianificazione e valutazione.

Il parere unico, espressione anche del contributo regionale di competenza ai sensi dell'art. 13, comma 5, del d.lgs. 152/2006, sarà oggetto di valutazione da parte dell'autorità competente comunale ai fini dell'espressione del proprio parere motivato di cui all'art. 15, comma 1, del d.lgs. 152/2006.

2. Considerazioni di carattere metodologico

La documentazione pervenuta, relativa all'adozione della Variante strutturale n. 4, è costituita dal Rapporto Ambientale (elaborato RCA, di seguito anche RA), dalla Sintesi non tecnica (documento SNT) e dal Programma di monitoraggio (fascicolo PPM).

Dal punto di vista metodologico, quindi, la documentazione presentata risulta coerente con quanto previsto dall'Al. VI alla Parte II del d.lgs. 152/2006 e dalla d.g.r. n. 12-8931 del 09.06.2008.

Via Principe Amedeo, 17
10123 Torino
Tel. 011.4321410
Fax 011.4323771
C.so Bolzano, 44
10121 Torino
Tel. 011.4321410
Fax 011.4325870

2.1. Coerenza interna

Per quanto riguarda l'analisi di coerenza esterna nei confronti del Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con DCR n. 122-29783 del 21 luglio 2011, si evidenzia che il Rapporto Ambientale non ha sviluppato le analisi nei confronti degli articoli 24 e 26, che individuano come obiettivi prioritari il potenziamento del ruolo dell'agricoltura, nonché la valorizzazione e il recupero del patrimonio agricolo, e dell'articolo 31 relativo al contenimento del consumo di suolo.

Gli artt. 24 e 26 perseguono quale obiettivo strategico la tutela dei territori vocati allo sviluppo dell'agricoltura, in particolare se ricadenti nella prima e nella seconda classe di capacità d'uso dei suoli. La tutela si estende ai suoli ricadenti in terza classe di capacità d'uso, nel caso in cui i territori di prima classe siano assenti o inferiori al 10%, come nel caso di San Giusto Canavese.

Più nel dettaglio, l'art. 26 definisce che in tali territori le politiche e le azioni devono essere volte a garantire la permanenza e il potenziamento delle attività agricole, a valorizzare i prodotti agroalimentari e i caratteri dell'ambiente e del paesaggio rurale, a limitare le trasformazioni d'uso del suolo agricolo che comportano impermeabilizzazione, erosione e perdita di fertilità, a valorizzare le capacità produttive del comparto agricolo, a favorire il turismo rurale e la diversificazione dell'economia rurale.

Le direttive di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo specificano che in tali territori le eventuali nuove edificazioni sono finalizzate alla promozione delle attività agricole e alle funzioni connesse e che la realizzazione di nuove costruzioni è subordinata alla dimostrazione del rispetto dei caratteri paesaggistici della zona interessata e alla sottoscrizione di impegno unilaterale d'obbligo a non mutarne la destinazione d'uso.

Si rileva, inoltre, che sia il PTR del 1997, sia il PTC1, sia il PTCP2 contengono finalità analoghe¹.

L'art. 31 del PTR riconosce la valenza strategica della risorsa suolo, in quanto bene non riproducibile per il quale si rendono necessarie politiche di tutela e salvaguardia volte al contenimento del suo utilizzo, e individua nella compensazione ecologica una delle modalità con cui controllare il consumo di suolo.

Il comma 9, tra le direttive, specifica che la pianificazione locale può prevedere nuovi impegni di suolo solo a fronte della dimostrazione dell'inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti.

Il comma 10 definisce inoltre che, in assenza di soglie massime di consumo di suolo da definirsi per categorie di Comuni, le previsioni di incremento di consumo di suolo ad uso insediativo consentito ai Comuni per ogni quinquennio non possono superare il 3% della superficie urbanizzata esistente.

Per quanto attiene alla coerenza con il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) si rimanda al successivo paragrafo 3.2 Paesaggio e territorio.

¹ Già il Piano Territoriale Regionale del 1997 relativamente ai suoli ad eccellente produttività, ascrivibili alla prima e seconda classe di capacità d'uso, evidenziava che le politiche territoriali regionali e locali devono confermare gli usi agricoli specializzati e scoraggiare variazioni di destinazione d'uso suscettibili di compromettere o ridurre l'efficiente utilizzazione produttiva dei suoli.

Analogamente il PTC1, approvato con DCR n. 291-26243 del 1° agosto 2003, all'art. 4 Disposizioni in materia di agricoltura indicava tra gli indirizzi la tutela delle attività agricole, la lotta alla marginalizzazione del comparto irriguo, nonché la conservazione delle attività agricole; le direttive dei commi 4.2.1 e 4.2.2. ponevano ulteriori tutele per i suoli di prima e di seconda classe di capacità d'uso, per i quali viene indicata la conservazione della destinazione d'uso agricola. Il PTCP2, approvato con delibera n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pone come obiettivo principale (art. 14 NdA) il contenimento del consumo di suolo e, mediante gli artt. 15, 16 e 17, inserisce una serie di norme a tutela dei suoli con particolare riferimento a quelli ad uso agricolo.

2.2. Programma di monitoraggio

Si ritiene opportuno integrare il set di indicatori di attuazione proposti nell'elaborato PPM con i seguenti indici, tratti dalla pubblicazione Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte - edizione 2015 :

INDICE DI DISPERSIONE DELL'URBANIZZATO	
$Dsp = [(Sud+Sur)/Su] \times 100$	Sud = Superficie urbanizzata discontinua ² (m ²)
	Sur = Superficie urbanizzata rada ³ (m ²)
	Su = superficie urbanizzata totale (m ²)
	Rapporto tra la Superficie urbanizzata discontinua sommata alla Superficie urbanizzata rada e la superficie urbanizzata totale nella superficie territoriale di riferimento
	Percentuale
	Consente di valutare la dispersione dell'urbanizzato relativamente alla densità dell'urbanizzato

INDICE DI FRAMMENTAZIONE DA INFRASTRUTTURAZIONE (IFI)	
$IFI = Li/Str$	Li = Lunghezza dell'infrastruttura (decurtata dei tratti in tunnel e di viadotto) (m)
	Str = Superficie territoriale di riferimento (m ²)
	-
	m/m ²
	Consente di valutare la frammentazione derivante dall'infrastrutturazione; maggiore è il valore dell'indice, maggiore è la frammentazione

INDICE DI CONSUMO DI SUOLO REVERSIBILE (CSR)	
$CSR = (Scr/Str) \times 100$	Scr = Superficie consumata in modo reversibile (ha)
	Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)
	Consumo dovuto alla superficie consumata in modo reversibile (somma delle superfici di cave, parchi urbani, impianti sportivi e tecnici etc.) dato dal rapporto tra la superficie consumata in modo reversibile e la superficie territoriale di riferimento, moltiplicato per 100
	Percentuale
	Consente di valutare l'area consumata in modo reversibile (cave, parchi urbani, impianti sportivi e tecnici etc.) all'interno di un dato territorio

Si ricorda che gli indicatori relativi al consumo di suolo dovranno essere applicati all'intero territorio comunale.

² Porzione di territorio dove la densità dell'urbanizzato è compresa tra il 50% e il 30%. È riferita ad aree edificate dove la presenza di spazi vuoti o verdi è predominante e significativa.

³ Porzione di territorio dove la densità dell'urbanizzato è inferiore al 30%. È riferita ad aree scarsamente edificate dove la presenza di spazi vuoti/verdi è predominante; gli edifici isolati e sparsi sul territorio sono contornati da attività agricole o da aree naturali.

Gli indicatori di attuazione dovranno inoltre essere integrati da un indice atto a misurare in modo efficace l'attuazione delle misure mitigative e compensative previste, considerando gli aspetti sia quantitativi (entità degli interventi) sia qualitativi (differenti tipologie di interventi).

Per quanto attiene, infine, all'indicatore relativo al paesaggio, proposto a pag. 3 del fascicolo PPM, si ritiene opportuno che i tre punti di osservazione individuati e i con visuali delle riprese da effettuarsi da ciascuno di essi siano evidenziati cartograficamente, al fine di renderne più agevole e omogenea l'applicazione.

I risultati del monitoraggio dovranno essere trasmessi per via telematica alla Direzione regionale Ambiente, Governo e Tutela del territorio.

3. Considerazioni di carattere ambientale, territoriale e paesaggistico

Si riportano, di seguito, alcune considerazioni sulle differenti componenti ambientali analizzate nel RA.

3.1. Suolo

Il territorio comunale di San Giusto Canavese si estende, per una superficie complessiva di 961 ettari, nelle immediate vicinanze del settore esterno del ramo occidentale dell'Anfiteatro morenico eporediese e presenta una morfologia sub-pianeggiante, con complessiva inclinazione di pochi gradi verso sud, interrotta unicamente dalle scarpate di terrazzo sviluppate lungo il margine orientale del territorio e da quelle maggiormente rimodellate sviluppate a ovest dell'abitato principale e a sud di Cascina Frera, al margine meridionale dell'area.

Il concentrico si trova ubicato nella parte settentrionale del territorio comunale, spostato verso San Giorgio C.se. Il comune è attraversato da nord a sud, per tutta la sua estensione, dalla SP 40 e, nella porzione est, dall'autostrada Torino-Aosta.

La rete idrografica superficiale fa capo al Torrente Orco che lambisce con andamento sinuoso il limite sud-occidentale del territorio, a cui si affiancano il Torrente Malesina, suo tributario di sinistra, e una fitta rete di canali irrigui a servizio delle aree agricole.

L'utilizzazione del suolo prevalente è a seminativo e a prato. Sono inoltre presenti colture arboree specializzate (soprattutto pioppeti) e sull'alto terrazzo rissiano nel settore orientale del territorio vigneti e frutteti. Le scarpate di terrazzo e le zone adiacenti ai corsi d'acqua sono invece boscate.

Consumo di suolo agricolo ad elevata potenzialità produttiva

La versione aggiornata della Carta di Capacità d'uso dei suoli del Piemonte a scala 1:50.000 (IPLA - Regione Piemonte, consultabile e scaricabile alla pagina web http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/suoli/suoli1_50/carta_suoli.htm) evidenzia che la parte settentrionale del territorio comunale è caratterizzata dalla presenza di suoli che rientrano in terza classe di capacità d'uso, mentre nella parte centrale sono prevalenti i suoli di quarta classe e nella parte meridionale i suoli di seconda classe. E inoltre presente una porzione alquanto limitata di territorio che ricade in sesta classe. Il centro abitato è situato su suoli di terza classe.

Dall'esame del Sistema Informativo Bonifica e Irrigazione (SIBI, consultabile e scaricabili dal sito web http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/sibi_web/ della Regione Piemonte) si rileva che un'ampia porzione del territorio comunale è costituita da superfici agricole irrigue consortili servite da infrastrutture irrigue gestite da consorzi irrigui di primo grado afferenti al Comprensorio irriguo del Canavese (c/o Agritex s.r.l. Via Gallo 29,

10034 Chivasso (TO) tel. 011-9131646).

Al fine di valutare l'incidenza delle previsioni urbanistiche indicate nella Variante proposta sulle aree agricole irrigue e sui suoli ad elevata capacità d'uso (II - III classe), nell'ambito dell'istruttoria regionale sono state confrontate le previsioni della Variante con le informazioni di cui sopra relative alla capacità d'uso dei suoli e alle infrastrutture ed aree irrigue.

A seguito di tali analisi, si rileva che tutte le nuove previsioni urbanistiche ricadono su suoli di terza classe di capacità d'uso, oggetto di tutela ai sensi dell'art. 26 del PTR, alcuni dei quali sono irrigui consortili.

Consumo di suolo come risorsa ecologica ed ambientale

La trattazione della tematica Consumo di suolo presentata al paragrafo 5.3.1 del RA riporta i dati del documento Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte - edizione 2012, che sono stati aggiornati dal Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte - edizione 2015, approvato con DGR n. 34-1915 del 27 luglio 2015, che riporta i dati, suddivisi per Province e relativi al 2013, delle superfici afferenti alle diverse tipologie di consumo di suolo per ogni Comune. Da quest'ultimo elaborato si desume che il consumo di suolo da superficie urbanizzata (CSU) per il Comune di San Giusto Canavese è pari a 159 ettari e, conseguentemente, la soglia del 3% fissata dal comma 10 dell'articolo 31 è pari a 4,77 ettari nell'arco temporale di 5 anni e a 9,54 ettari se calcolata sul decennio.

Per verificare l'ottemperanza ai disposti dell'art. 31 del PTR è stato effettuato il calcolo del consumo di suolo generato dall'attuazione delle previsioni urbanistiche contenute nella Variante sovrapponendo le aree di nuovo impianto all'impronta urbanistica del consumo di suolo da superficie urbanizzata (reperibile al link: <http://www.geoportale.piemonte.it> alla voce consumo di suolo, aggiornamenti 2008 - 2013) e conteggiando come nuovo consumo le superfici che ricadono esternamente al perimetro dell'impronta suddetta. A seguito di tale verifica si osserva che il consumo generato dalle nuove previsioni è pari a circa 9,40 ettari, quantitativo notevolmente superiore al limite fissato dal PTR per il quinquennio e vicino a quello del decennio.

Se si estende l'analisi anche alle previsioni vigenti, non attuate e confermate dalla presente Variante, che interessano ambiti aventi superficie considerevole e allo stato di fatto ancora integri, si evidenzia che il consumo di suolo potenziale complessivo derivante dall'attuazione di tutti gli interventi supera ampiamente la soglia fissata dall'art. 31 del PTR per l'arco temporale di 10 anni.

Conclusioni

Alla luce di quanto sopra, considerata la presenza di estese aree per le quali lo strumento di pianificazione vigente ha già previsto il cambio di destinazione d'uso, ma che non sono ancora state attuate e allo stato di fatto sono libere e in alcuni casi utilizzate a fini agricoli o coperte da vegetazione arboreo-arbustiva, si invita l'Amministrazione Comunale a rivalutare l'insieme delle previsioni urbanistiche proposte. Tale valutazione dovrà tenere conto dell'effettiva necessità delle nuove previsioni in relazione sia alla domanda posta dalla collettività, sia alla presenza di aree oggetto di possibili interventi di riconversione o riutilizzo.

Il consumo di suoli liberi ad elevata capacità d'uso è un impatto irreversibile e non mitigabile, che produce i suoi effetti, oltre che sull'attività agricola, soprattutto sulla risorsa ambientale suolo. La fertilità di un suolo è infatti il frutto di un complesso processo di formazione che necessita di periodi di tempo medio-lunghi e, una volta alterata, non può

essere ripristinata in tempi utili ai fini delle esigenze economiche e civili della società umana.

La sensibilità e la consapevolezza della necessità di porre un freno all'impiego e all'impermeabilizzazione del suolo, maturate negli ultimi anni, devono quindi tradursi in atti concreti volti alla conservazione della risorsa suolo.

Il cambiamento di destinazione d'uso da agricolo ad altri usi (produttivo, commerciale e residenziale) e la conseguente impermeabilizzazione di superfici integre comporta la necessità di prevedere misure di mitigazione/compensazione per limitare tale criticità.

In merito alle misure compensative si rimanda al successivo paragrafo 3.6 Interventi di compensazione ambientale.

Relativamente agli interventi di mitigazione degli impatti sulle componenti produttive del comparto agricolo e sui caratteri paesaggistici del territorio rurale, nel ricordare che devono essere proporzionati agli impatti generati dagli interventi previsti dalla Variante, coerenti con la tipologia di impatto e con il contesto territoriale ed ambientale interferito, si richiede di integrare l'art. 57 Prescrizioni e indirizzi generali di tipo ambientale delle Norme di Attuazione (elaborato NA) della Variante, al punto 2 aree produttive prescrivendo che:

Nelle aree produttive e commerciali di nuova realizzazione, al fine di garantire la massima permeabilità superficiale possibile, compatibilmente con le caratteristiche di vulnerabilità degli acquiferi presenti e in relazione alle attività svolte, si richiede di realizzare pavimentazioni in materiali filtranti e assorbenti nei marciapiedi e nei parcheggi pubblici. All'interno delle aree private, si raccomanda di realizzare pavimentazioni filtranti unicamente nei parcheggi per mezzi leggeri, garantendo invece una superficie impermeabile ai parcheggi per mezzi pesanti e ai piazzali dove si svolgono le attività lavorative e le operazioni di carico e scarico. Si raccomanda inoltre di prevedere sistemi di prevenzione e controllo di possibili sversamenti.

In un'ottica di razionalizzazione delle scelte urbanistiche con la finalità di limitare il consumo di suolo ad elevata capacità d'uso, si segnalano di seguito le aree maggiormente critiche in quanto di notevole dimensione, ricadenti in terza classe di capacità d'uso dei suoli e in larga misura esterne all'impronta del costruito:

- aree residenziali di nuovo impianto RN7v4, RN8v4 e RN9v4 al margine nord-occidentale del concentrico;
- aree residenziali di nuovo impianto RN2v4, RN3v4 e RN4v4 a nord del concentrico.

Si segnala inoltre che le aree RN1v4 e RN5v4 verrebbero a configurare due tasselli isolati di edificato localizzati rispettivamente tra un'area ATE di tutela dell'espansione e un ambito residenziale a capacità esaurita (RE1v4), che è di fatto un'area libera in parte boscata, e all'interno di ambiti ATE.

Ugualmente critiche risultano le aree residenziali RC2v4 e RC3v4, proposte dalla Variante in sostituzione dell'area RN°17 del PRGC vigente non ancora attuata, in quanto ricadono in terza classe di capacità d'uso dei suoli e sono situate in prossimità del Canale del Molino. In queste aree sarebbe auspicabile la previsione, da prescrivere nelle Nda, di una fascia verde con funzione di filtro ecologico.

Per quanto attiene al comparto produttivo in prossimità del confine comunale nord, si riteneva meno impattante il ridimensionamento operato dall'Amministrazione comunale in sede di Documento programmatico e di Verifica di assoggettabilità a VAS, anziché l'attuale riproposizione dell'assetto vigente (IN°1 e IN°2) e la sua parziale riarticolazione ad ambito commerciale (AC1v4).

In merito alla previsione della nuova circonvallazione prevista dal PRGC vigente e confermata dalla Variante ad est del concentrico, si evidenzia che la sua attuazione pare essere maggiormente coerente con lo scenario A esaminato al capitolo 7 del RA, che concentrava il nuovo tessuto edificato essenzialmente in corrispondenza del margine est del centro urbano, piuttosto che con lo scenario B prescelto, che prevede invece consistenti espansioni sia a ovest sia a est del concentrico.

Si richiede di valutare la reale necessità di tale circonvallazione in relazione ai dati di traffico (numero di passaggi giornalieri, tipologia di automezzi,). L'intervento della circonvallazione consentirebbe infatti una riduzione di traffico all'interno del concentrico, ma potrebbe comportare un aumento ai margini del nucleo urbano con un conseguente maggior disturbo alla biodiversità.

Qualora venisse comprovata in modo inequivocabile l'esigenza della sua realizzazione, in fase esecutiva il tracciato dovrà essere oggetto di un adeguato approfondimento, al fine di limitare la cesura operata nel mosaico degli appezzamenti agricoli e le interferenze con la rete irrigua, con le aree boscate e con la viabilità interpodereale.

3.2. Paesaggio e territorio

Il RA presentato fa in più punti riferimento al Piano Paesaggistico regionale adottato con d.g.r. n. 53-11975 del 04.08.2009.

Si segnala che con d.g.r. n. 20-1442 del 18.05.2015, la Giunta Regionale ha riadottato il PPR. A far data dalla nuova adozione, le perimetrazioni dei beni paesaggistici definite dal Piano e le relative prescrizioni sono sottoposte alle misure di salvaguardia previste dall'articolo 143, comma 9, del d.lgs. 42/2004 e s.m.i.

Sugli immobili e nelle aree tutelate ai sensi dell'art. 134 del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio non sono pertanto consentiti interventi in contrasto con le prescrizioni di cui agli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle Norme di Attuazione del PPR, nonché con le specifiche prescrizioni d'uso dettate per i beni di cui agli articoli 136 e 157 del Codice e dettagliate nelle schede della Parte Prima del *Catalogo dei Beni paesaggistici del Piemonte*.

Il confronto con la documentazione del PPR (Tavola P2 *Beni paesaggistici e Catalogo dei Beni paesaggistici del Piemonte*) ha evidenziato che il Comune di San Giusto Canavese è connotato sia da aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. 42/2004 (Parte Seconda del Catalogo), sia da immobili e aree di notevole interesse pubblico, individuati ai sensi degli artt. 136 e 157 del medesimo decreto (Parte Prima del Catalogo).

Più nel dettaglio, si evidenzia la presenza dei seguenti beni paesaggistici, richiamati alle pagine 152-153 del RA e agli articoli 46 e 47 delle NdA della Variante, e delle relative misure del regime di salvaguardia introdotto dal PPR:

- fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11.12.1933, n. 1775, e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna (art. 142, comma 1, lettera c). In particolare si segnalano il Torrente Malesina (presso confine con San Giorgio C.se) e il Torrente Orco (parte sud-ovest territorio comunale) rif. art. 14 Sistema idrografico delle NdA del PPR;
- territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del d.lgs. 18.05.2001, n. 227 (art. 142, comma 1, lettera g). In particolare si segnala che sul territorio comunale insistono boschi dei quali andrà verificata l'interferenza con il

tracciato infrastrutturale scelto per la circonvallazione proposta a est del Comune rif. art. 16 Territori coperti da foreste e da boschi delle NdA del PPR;

- D.M. 04.02.1966 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'Autostrada Torino Ivrea Quincinetto. Tra le *Prescrizioni specifiche* contenute nella prima parte del Catalogo della scheda relativa a tale bene, si segnalano le seguenti, di cui tener conto in relazione alla confermata previsione della circonvallazione est di San Giusto, con andamento circa parallelo all'asse autostradale, nonché delle aree residenziali (sia di nuovo impianto RN13v4, RN14v4, RN15v4 e RN16v4, sia vigenti ma inattuate RN°10 e RN°11) a ridosso o in prossimità del suo tracciato:
 - *Devono essere preservate le visuali dall'autostrada verso i fulcri visivi, i beni culturali e gli elementi di rilevanza paesaggistica, evitando l'inserimento di manufatti che possano interferire negativamente con le stesse visuali, accostarsi o sovrapporsi in modo incongruo con gli elementi significativi del paesaggio, causandone la perdita di leggibilità; [] ;*
 - *Al fine di conservare i caratteri identitari del paesaggio agrario connotante l'ambito tutelato, eventuali manufatti a servizio delle attività agricole non devono alterarne gli elementi scenico-percettivi attraverso la realizzazione di volumi che per forma, posizione e colore modifichino la percezione visiva dei luoghi. In particolare, per i nuovi fabbricati a uso agrisilvopastorale non è consentito l'impiego di strutture prefabbricate, metalliche e in cemento armato, lasciate a vista .*

Ciò premesso, nonostante gli stralci operati a seguito della fase di Verifica di assoggettabilità a VAS della Variante, si evidenzia il permanere di previsioni critiche, sia in termini di localizzazione che di dimensione degli interventi (aree citate al precedente paragrafo 3.1, punto Conclusioni), a fronte delle numerose previsioni vigenti inattuate.

L'attuazione dell'insieme delle previsioni di nuovo impianto residenziale nella porzione nord-occidentale del territorio comunale (RN9v4, RN8v4, RN7v4, Rn2v4, Rn3v4, Rn4v4), oltre all'esteso ambito produttivo-commerciale a nord, introdurrà nuove barriere antropiche su suoli integri, determinando ricadute anche sul piano più propriamente paesaggistico. Le citate aree comporteranno consistenti sfrangiamenti del tessuto edificato esistente in ambiti ancora integri, caratterizzati talora dalla presenza di vegetazione arboreo-arbustiva o copertura boscata (area RN8v4), incrementando i processi di dispersione insediativa già in atto. La loro localizzazione, quindi, appare non del tutto coerente rispetto agli orientamenti strategici del PPR volti al contenimento delle proliferazioni insediative, salvaguardando le residue aree verdi e evitando l'apertura di nuovi fronti edilizi.

Per quanto attiene alle Norme di Attuazione si prende atto favorevolmente del recepimento delle attenzioni per l'inserimento paesaggistico proposte dall'OTR in fase di Verifica di assoggettabilità all'art. 57 Prescrizioni e indirizzi generali di tipo ambientale .

Si propone di integrare il punto 2 aree produttive del citato articolo 57 con le seguenti indicazioni:

- sia individuata una ristretta gamma di soluzioni tipologico-compositive univoche, che dovranno costituire il filo conduttore volto a conferire agli interventi produttivi carattere di organicità ed uniformità;
- si prediligano colorazioni e materiali di finitura con tonalità scure e opache riferite al contesto di riferimento (scelte nella gamma dei colori delle terre e della vegetazione, quali grigi, marroni, verdi), tendendo a smaterializzare e ad attenuare la rilevanza percettiva dei volumi previsti dai principali punti di osservazione.

Inoltre, è necessario specificare all'art. 57 delle Norme di Attuazione che, prima della realizzazione di piantumazioni in ambiente urbano, in particolare nelle aree a verde

pubblico, dovrà essere effettuata un'analisi agronomica per individuare specie arboree che nel lungo periodo garantiscano dimensione della chioma e struttura dell'apparato radicale adeguate al contesto urbano in cui verranno inserite. Dovrà essere inoltre specificato che non dovranno essere utilizzate le specie vegetali alloctone invasive inserite nelle Black-List approvate dalla Regione Piemonte con DGR n. 46-5100 del 18 dicembre 2012 ed aggiornate con DGR n. 23-2975 del 29 febbraio 2016.

Infine, a titolo collaborativo, si propone una possibile riformulazione dei primi due periodi dell'art. 45 Aree boscate e aree instabili o potenzialmente instabili delle Nda, premesso che allo Stato e alla Regione compete la potestà normativa in materia forestale, mentre al Comune spetta la gestione del proprio patrimonio boschivo:

Si considerano bosco le superfici del territorio comunale che presentano i requisiti di cui all'art. 3 della l.r. 4/2009 e s.m.i.

Le perimetrazioni degli ambiti a bosco evidenziate dalle tavole del PRGC assumono valore puramente indicativo, in quanto l'individuazione delle aree boschive è indipendente sia dal tipo di classificazione catastale, sia dalle indicazioni di piano regolatore e devessere periodicamente verificata e aggiornata facendo riferimento allo stato di fatto dei luoghi, alla luce della vigente legislazione in materia forestale (d.lgs. 227/2001, art. 4, l.r. 4/2009 e s.m.i., artt. 3 e 19, DPGR n. 2/R del 23 gennaio 2017) e dell'evoluzione dinamica dei boschi;

Nel caso in cui il PRGC preveda trasformazioni che comportano una modifica della destinazione d'uso nei terreni occupati da bosco, vincolati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera g. del d.lgs. 42/2004 e s.m.i., esse sono assoggettate all'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i.

In tali ambiti è consentita esclusivamente l'attuazione degli interventi previsti dal d.lgs. 227/2001 secondo le procedure e le prescrizioni previste dalla l.r. 4/2009 e s.m.i. e relativi regolamenti di attuazione.

E fatta salva, per le fattispecie individuate al comma 3bis dell'art. 3 della l.r. 4/2009, l'eventuale attivazione delle procedure disciplinate dal regolamento 2/R/2017 ai fini dell'accertamento dell'esclusione dall'assoggettamento alle discipline forestale e paesaggistica.

La trasformazione boschiva deve essere compensata secondo quanto disposto dalla citata l.r. 4/2009 e suoi regolamenti attuativi (DGR n. 23-4637 del 6 febbraio 2017).

Le eventuali misure di compensazione paesaggistica sono da ritenersi integrative e non sostitutive degli interventi di compensazione ai sensi della normativa forestale vigente e possono essere stabilite in sede di autorizzazione paesaggistica rilasciata ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004.

Nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco s'intendono richiamati i contenuti dell'art. 10 della legge 353/2000 Legge quadro in materia di incendi boschivi e s.m.i.

Si richiamano, infine, le indicazioni normative del Piano Paesaggistico Regionale.

3.3. Acqua

Si valutano positivamente i punti 4 Piano di Tutela delle Acque, 5 Interventi sui corsi d'acqua, 6 Risparmio idrico e 7 Acque reflue dell'art. 57 delle Nda, nei quali sono previsti, per le nuove costruzioni e/o completamenti, l'inserimento di accorgimenti tecnici finalizzati al risparmio idrico e alla gestione sostenibile delle acque reflue.

Poiché alcune previsioni urbanistiche individuate dalla Variante proposta sono localizzate in un contesto agricolo irriguo, si propone di precisare in calce al punto 5 che dovranno essere mantenute e garantite la perfetta funzionalità idraulica della rete irrigua e la possibilità di svolgere agevolmente tutte le operazioni manutentive e ispettive che si

rendono necessarie per la gestione di tali infrastrutture. Tutti gli interventi che dovessero comportare interferenze con il reticolo irriguo dovranno essere preventivamente concordati con i soggetti gestori e con il Consorzio irriguo del Canavese.

Al successivo punto 6 si ritiene utile specificare che dovrà essere garantita l'invarianza idraulica degli interventi di nuova realizzazione e che le misure adottate per convogliare i deflussi delle acque meteoriche, derivanti dalle nuove superfici impermeabilizzate, non aggravino la situazione delle aree adiacenti, siano esse già urbanizzate oppure agricole.

Si prende atto che di quanto dichiarato a pag. 18 del RA in merito all'avviata procedura di ridefinizione delle aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili ai sensi del regolamento regionale n. 15/R del 2006 in materia di acque destinate al consumo umano. Si segnala di tenere conto di tale ridefinizione all'art. 42 Aree di rispetto delle NdA.

3.4. Elettromagnetismo

A titolo collaborativo, si evidenzia che, in merito agli elettrodotti sarebbe opportuno sostituire quanto riportato all'art. 42 Aree di rispetto delle NdA con il testo che segue:

Per gli elettrodotti e la protezione dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici valgono le normative specifiche, fasce di rispetto comprese, di cui alle norme nazionali (DPCM 08.07.2003, Legge 22.02.2001 n. 36, DM 29.05.2008) e regionali (L.R. 03.08.2004 n. 19 Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), nonché tutte quelle eventualmente di aggiornamento e modifica.

Nel caso di attuazione di nuove aree ricadenti all'interno della fascia di rispetto (DM 29.05.2008), ai sensi di quanto previsto all'art. 4, comma 1, lettera h, della Legge 36/2001 non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.

3.5. Energia

Per quanto riguarda le tematiche legate al risparmio energetico degli edifici, si evidenzia che i riferimenti normativi regionali, quali quello alla l.r.13/2007, riportati nel RA sono ormai superati. Al fine di dare maggiormente riscontro a quanto dichiarato RA in merito alle misure mitigative in campo energetico, si suggerisce di integrare l'art. 57 delle NdA con uno specifico riferimento alla necessità di implementare aspetti impiantistici e soluzioni costruttive che, mediante il ricorso a fonti rinnovabili (solare termico, fotovoltaico,), garantiscano il miglioramento delle prestazioni energetiche dei nuovi edifici e la minimizzazione dei consumi di energia secondo quanto disciplinato dal quadro normativo nazionale.

3.6. Interventi di compensazione ambientale

L'art. 58 Misure di mitigazione e compensazione ambientale delle Norme di Attuazione dovrà essere modificato e integrato tenendo conto delle osservazioni che seguono.

Si ritiene opportuno specificare che le misure di mitigazione e di compensazione ambientale sono da attuare non solo nel caso di alcuni interventi edificatori (ambiti RN residenziali di nuovo impianto e aree residenziali, produttive e commerciali inattuate), ma anche nei casi in cui si verifichino la riduzione di aree a copertura arboreo-arbustiva e l'interruzione della continuità ecologica a seguito della realizzazione di nuovi tratti viari.

Quanto alle mitigazioni ambientali, oltre alle misure proposte nel RA e recepite in nelle NdA (art. 57), è necessario tenere in considerazione le indicazioni espresse nei paragrafi precedenti, per ogni tematica ambientale e paesaggistica analizzata, al fine di implementare la sostenibilità ambientale della Variante e tradurle in disposizioni normative volte a garantirne l'effettiva attuazione.

Per quanto attiene alle compensazioni da attuare a fronte degli impatti irreversibili, quali il consumo di suolo e la perdita di biodiversità, le stesse dovrebbero essere intese come interventi di recupero a verde di aree impermeabilizzate, già compromesse dall'urbanizzazione e dismesse o in fase di dismissione, aventi una superficie comparabile con quella di cui si prevede la trasformazione. Tali misure devono essere finalizzate al miglioramento della funzionalità dei corridoi ecologici presenti sul territorio comunale, alla lotta alle specie vegetali esotiche e infestanti, alla realizzazione di opere di ripristino ambientale di aree degradate, di miglioramento boschivo, di costituzione e valorizzazione di formazioni arboreo-arbustive, di mantenimento del paesaggio agrario e di valorizzazione delle aree di pregio naturalistico.

Poiché mitigazione e compensazione ambientale sono concetti diversi e non sovrapponibili, si dovrà specificare quali interventi siano configurabili come mitigazione e quali come compensazione ambientale.

Si ritiene utile trasporre su base cartografica e richiamare nell'apparato normativo della Variante l'individuazione degli ambiti di proprietà pubblica ove possano essere attuate le misure compensative previste, al fine di rendere più efficacemente applicabili e governabili gli interventi compensativi.

Oltre alle aree già proposte all'art. 58, si suggerisce di inserire tra gli ambiti di proprietà comunale in cui poter realizzare gli interventi di compensazione ambientale anche l'area dell'ex depuratore dismesso dalla Società SMAT da gennaio 2013, nei pressi del Torrente Malesina. Le opere di compensazione ambientale potranno consistere nella demolizione dei fabbricati esistenti non più utilizzati e nella riqualificazione dell'area mediante la deimpermeabilizzazione delle superfici e l'impianto di vegetazione arborea ed arbustiva, al fine di creare/ripristinare una fascia vegetata ripariale lungo il Torrente.

Si propone, infine, di includere tra gli ambiti oggetto di compensazione le aree a servizi (S e S2) comunali nella porzione nord-orientale del concentrico, in prossimità del cimitero. Gli interventi compensativi potrebbero consistere nel mantenimento e/o nella piantumazione di essenze arboreo-arbustive autoctone. Tali ambiti, qualora collegati alle aree ATE, RE1v4 e S°2 previste a nord e a ovest di Strada del Beneficio, nelle quali potrebbero essere previste o mantenute adeguate porzioni piantumate (ATE e S°2) o boscate (RE1v4), contribuirebbero a costituire un'area cuscinetto a verde verso il comparto produttivo, riqualificando lo spazio urbano di transizione tra il tessuto residenziale del concentrico e il comparto produttivo a nord-est del comune.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Settore
(ing. Aldo LEONARDI)

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*

Funzionario istruttore:
arch. R. Delmastro
tel. 011 4325228

CONTRODEDUZIONI

Le osservazioni pervenute dalla Regione Piemonte sono state interamente accettate e si modifica la Variante Strutturale di PRGC:

- a) Viene stralciata l'area RN9V4 di progetto preliminare riportandola con destinazione areea agricola di tipo speciale (ATE) come nel piano vigente;
- b) Si provvede a modificare gli elaborati cartografici e normativi relativamente all'area di rispetto cimiterale che viene portata alla profondità di 200 metri con contestuale aggiornamento della normativa nelle Norme Tecniche di Attuazione all'articolo 42 Aree di rispetto":

L'edificabilità delle zone limitrofe alle aree cimiteriali è disciplinata, a livello nazionale, dall'art. 338 r.d. del 27.07.34 (T.U. Sanità), come modificato dall'art. 28, legge 1° agosto 2002 n. 166, nonché a livello regionale dall'art. 27 L.R. 56/77 e s.m.i. che richiama espressamente lo stesso art. 338; la nuova versione dell'art. 27 L.R. 56/77 e s.m.i. stabilisce che i cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato e dispone, al comma 6, il divieto di costruire nuovi edifici entro una fascia di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, fatte salve specifiche condizioni individuate ai commi 6 bis, 6 ter e 6 quater dello stesso articolo.

Ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., art. 27 comma 6 quater, "nella fascia di rispetto dei cimiteri è consentita la realizzazione di infrastrutture, parchi, giardini, parcheggi pubblici o di uso pubblico e attrezzature di servizio all'impianto cimiteriale; all'interno di tale fascia sono consentiti, per gli edifici esistenti, gli interventi di cui all'articolo 13, comma 3, lettere a), b), c) e d), nonché l'ampliamento funzionale all'utilizzo degli edifici stessi, nella percentuale massima del 10 per cento della superficie utile lorda."

- c) Si provvede a modificare ed integrare le Norme Tecniche di Attuazione agli artt. 42, 45, 57 e 58 secondo quanto prescritto nel contributo dell'OTR.

Per quanto riguarda, nello specifico, le modifiche richieste dall'OTR:

Punto 2.2 Programma di mononitoraggio:

1. si integrano i set di indicatori di attuazione proposti con l'introduzione dell'Indice di dispersione dell'urbanizzato, dell'Indice di frammentazione da infrastrutturazione, dell'indice di consumo di suolo reversibile; inoltre si introduce un nuovo indice riguardante le misure mitigative e compensative previste analizzando sia il numero che la tipologia dei diversi tipi di interventi;
2. Si integra l'indicatore relativo al paesaggio con un elaborato cartografico, allegato al Piano di monitoraggio, in cui si evidenziano i punti di osservazione e i coni visuali delle riprese fotografiche per renderne più agevole e omogenea l'applicazione.

a) *Indice di dispersione dell'urbanizzato: **Dsp = [(Sud+Sur)/Su]*100***

Sud= Superficie urbanizzata discontinua (mq)

Sur = Superficie urbanizzata rada (mq)

Su = Superficie urbanizzata totale (mq)

Unità di misura =percentuale (%)

Rapporto tra la Superficie urbanizzata discontinua sommata alla Superficie urbanizzata rada e la superficie urbanizzata totale nella superficie territoriale di riferimento.

Consente di valutare la dispersione dell'urbanizzato relativamente alla densità dell'urbanizzato

b) *Indice frammentazione da infrastrutturazione: **IFI = Li/Str***

Li = Lunghezza dell'infrastruttura (decurtata dei tratti in tunnel e di viadotto) (m)

Str = Superficie territoriale di riferimento (mq)

Su = Superficie urbanizzata totale (mq)

Unità di misura =m/mq

Consente di valutare la frammentazione derivante dall'infrastrutturazione; maggiore è il valore dell'indice, maggiore è la frammentazione

c) *Indice di consumo di suolo reversibile: **CSR = (Scr/Str)x100***

Scr = Superficie consumata in modo reversibile (ha)

Str = Superficie territoriale di riferimento (mq)

Unità di misura =percentuale (%)

Consumo dovuto alla superficie consumata in modo reversibile (somma delle superfici di cave, parchi urbani, impianti sportivi e tecnici, etc.) dato dal rapporto tra la superficie consumata in modo reversibile e la superficie territoriale di riferimento, moltiplicato per 100.

Consente di valutare l'area consumata in modo reversibile (cave, parchi urbani, impianti sportivi e tecnici etc.) all'interno di un dato territorio.

- **attuazione delle misure mitigative e compensative**

Si deve rilevare la variazione di quantità di aree compensative previste nelle Norme di Attuazione e quindi si devono misurare i m² di nuova realizzazione di aree compensative e le diverse tipologie di interventi realizzati con cadenza quinquennale.

Punto 3 Considerazioni di carattere ambientale, territoriale e paesaggistico

Punto 3.1 Suolo

1. Viene stralciata l'area RN9V4 di progetto preliminare riportandola con destinazione area agricola di tipo speciale (ATE) come nel piano vigente;
2. Si modifica l'articolo 57 Prescrizioni e indirizzi generali di tipo ambientale" delle Norme Tecniche di Attuazione introducendo, come ultimo comma del punto "2 aree produttive" le seguenti prescrizioni:

"Nelle aree produttive e commerciali di nuova realizzazione, al fine di garantire la massima permeabilità superficiale possibile, compatibilmente con le caratteristiche di vulnerabilità degli acquiferi presenti e in relazione alle attività svolte, si richiede di realizzare pavimentazioni in materiali filtranti e assorbenti nei marciapiedi e nei parcheggi pubblici. All'interno delle aree private, si raccomanda di realizzare pavimentazioni filtranti unicamente nei parcheggi per mezzi leggeri, garantendo invece una superficie impermeabile ai parcheggi per mezzi pesanti e ai piazzali dove si svolgono le attività lavorative e le operazioni di carico e scarico. Si raccomanda inoltre di prevedere sistemi di prevenzione e controllo di possibili sversamenti."

3. Per quanto riguarda le aree residenziali RC2V4 e RC3V4, proposte come sostituzione dell'area RN°17 del vigente PRGC, si evidenzia che al penultimo comma dell'articolo 45bis Prescrizioni idrogeologiche" del vigente PRGC vi è una fascia di rispetto lungo il corso della Gora del Molino per una profondità di 5 metri dalla sponda della gora;
4. Si evidenzia che in fase di attuazione del tracciato della strada di previsione ad est del concentrico presente nel vigente PRGC e non modificata, si provvederà ad una attenta analisi di tipo ambientale ai sensi della normativa regionale e nazionale vigente.

Punto 3.2 Paesaggio e territorio

1. Si aggiornano i riferimenti presenti nel Rapporto Ambientale al PPR ai sensi della sua riadozione e approvazione; si evidenzia che nel vigente PRGC sono stati elencati gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico individuati ai sensi degli artt. 136 e 157 e 142 del D.Lgs n. 42 del 22/01/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e si modifica parzialmente l'articolo 47 Vincoli ai sensi del D.Lgs 42/2004" per una più chiara lettura secondo le indicazioni pervenute dall'Organo Tecnico Regionale e si introduce un nuovo articolo "47bis Disposizioni cogenti e prevalenti del Piano Paesaggistico Regionale" per indicare le disposizioni cogenti e prevalenti del PPR approvato con DCR n. 233-35836 del 03.10.2017):

Art. 47 Vincoli ai sensi del D.lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali"

Il PRGC individua le zone sottoposte al vincolo paesaggistico ai sensi degli artt. 136 e 157 del D.Lgs n. 42 del 22/01/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" che sono le seguenti:

- *"Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'autostrada Torino-Ivrea-Quincinetto (ex L. 1497/1939 - numero di rif. Regionale A094 nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte del PPR).*

Il PRGC individua le zone sottoposte al vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs n. 42 del 22/01/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", che sono le seguenti:

- *acque pubbliche e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di m. 150 ciascuna (art. 142, comma 1, lettera c) individuate nel Torrente Orco e nel Torrente Malesina;*
- *i territori coperti da foreste e boschi ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti al vincolo di rimboschimento, come definiti dall'art. 2, commi 2 e 6 del D.Lgs. n. 227/2001 (art. 142, comma 1, lettera g) e confermati dalla L.R. 4/2009;*
- *le aree gravate da usi civici (art. 142, comma 1, lettera h).*

Tutti gli interventi su beni soggetti a tutela ai sensi degli artt. 136, 157 e 142 del D.Lgs. 42/2004 (anche non puntualmente indicati nella cartografia di PRGC) sono soggetti all'autorizzazione prevista dall'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. e dalla L.R. n. 32/2008 ovvero dall'art. 3 del DPR 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata), ai fini della verifica della compatibilità paesaggistica degli stessi; non è richiesta l'autorizzazione per gli interventi elencati all'art. 149 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. e art. 3 comma 3° della L.R. 32/2008 e s.m.i., nonché all'art. 2 del DPR n. 31/2017.

Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi si precisa che il vincolo paesaggistico sussiste sulle aree come sopra definite, ancorchè non cartograficamente individuate.

Art. 47bis Disposizioni immediatamente cogenti e prevalenti del PPR

Si richiamano le disposizioni immediatamente cogenti e prevalenti del PPR (approvato con DCR n. 233-35836 del 03.10.2017) contenute nelle Norme di Attuazione all'articolo 14, comma 11, all'articolo 16, commi 11, 12 e 13, all'articolo 33, comma 19, all'articolo 39, comma 9, all'articolo 46 commi 6, 7, 8 e 9, nonché nel Catalogo dei Beni paesaggistici del Piemonte, prima parte, all'interno della sezione "prescrizioni specifiche" presente nella scheda relativa al bene A094. In caso di contrasto con le norme del PRGC sono prevalenti le norme del PPR sopra citate.

2. Si integra l'articolo 57 punto 2 aree produttive con le seguenti indicazioni:

"Si dovrà individuare una ristretta gamma di soluzioni tipologico-compensative univoche, che dovranno costituire il filo conduttore volto a conferire agli interventi produttivi carattere di organicità ed uniformità; si dovranno prediligere colorazioni e materiali di finitura con tonalità scure e opache riferite al contesto di riferimento (scelte nella gamma dei colori delle terre e della vegetazione quali grigi,

marroni, verdi), tendendo a smaterializzare e ad attenuare la rilevanza percettiva dei volumi previsti dai principali punti di osservazione.

Nel caso di nuove costruzioni dovrà essere prevista una fascia perimetrale arborata verso i confini del comparto che non si affacciano su aree destinate ad uso produttivo ma che si affacciano su aree libere, preceduta da una analisi agronomica per individuare le specie arboree che nel lungo periodo garantiscano dimensione della chioma e struttura dell'apparato radicale adeguate al conteso urbano in cui verranno inserite; inoltre non dovranno essere utilizzate le specie vegetali autoctone invasive inserite nelle Black-List approvate dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 46-5100 del 18 dicembre 2012 ed aggiornate con DGR n. 23-2975 del 29 febbraio 2016."

3. Si riformula integralmente l'articolo 45 Aree boscate e aree instabili o potenzialmente instabili staccando i primi due commi e inserendo le seguenti prescrizioni:

"considerano bosco le superfici del territorio comunale che presentano i requisiti di cui all'art. 3 della L.R. 4/2009 e s.m.i.

Le perimetrazioni degli ambiti a bosco evidenziate dalle tavole del PRGC assumono valore puramente indicativo, in quanto l'individuazione delle aree boschive è indipendente sia dal tipo di classificazione catastale, sia dalle indicazioni di piano regolatore e dev'essere periodicamente verificata e aggiornata facendo riferimento allo stato di fatto dei luoghi, alla luce della vigente legislazione in materia forestale (D.Lgs. 227/2001, art. 4 L.R. 4/2009 e s.m.i., artt. 3 e 19, DPGR n. 2/R del 23 gennaio 2017) e dell'evoluzione dinamica dei boschi.

Nel caso in cui il PRGC preveda trasformazioni che comportano una modifica della destinazione d'uso nei terreni occupati da bosco, vincolati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera g. del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., esse sono assoggettate all'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

In tali ambiti è consentita esclusivamente l'attuazione degli interventi previsti dal D.Lgs. 227/2001 secondo le procedure e le prescrizioni previste dalla L.R. 4/2009 e s.m.i. e relativi regolamenti di attuazione.

E' fatta salva, per le fattispecie individuate al comma 3bis dell'art. 3 della L.R. 4/2009, l'eventuale attivazione delle procedure disciplinate dal regolamento 2/R/2017 ai fini dell'accertamento dell'esclusione dall'assoggettamento alle discipline forestale e paesaggistica.

La trasformazione boschiva deve essere compensata secondo quanto disposto dalla citata L.R. 4/2009 e i suoi regolamenti attuativi (DGR n. 23-4637 del 6 febbraio 2017).

Le eventuali misure di compensazione paesaggistica sono da ritenersi integrative e non sostitutive degli interventi di compensazione ai sensi della normativa forestale vigente e possono essere stabilite in sede di autorizzazione paesaggistica rilasciata ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004.

Nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco si intendono richiamati i contenuti dell'art. 10 della Legge 353/2000 Legge Quadro in materia di incendi boschivi e s.m.i.

Si richiamano, infine, le indicazioni normative del Piano Paesaggistico Regionale."

Punto 3.3 Acqua

1. Si integra l'"articolo 57 Prescrizioni e indirizzi generali di tipo ambientale" al punto 5

Interventi sui corsi d'acqua con il seguente comma:

" Dovranno essere mantenute e garantite la perfetta funzionalità idraulica della rete irrigua e la possibilità di svolgere agevolmente tutte le operazioni manutentive e ispettive che si rendono necessarie per la gestione di tali infrastrutture. Tutti gli interventi che dovessero comportare interferenze con il reticolo irriguo dovranno essere preventivamente concordati con i soggetti gestori e con il Comprensorio Irriguo del Canavese."

2. Si integra l'"articolo 57 Prescrizioni e indirizzi generali di tipo ambientale" al punto 6

Risparmio idrico con il seguente comma:

" Dovrà essere garantita l'invarianza idraulica degli interventi di nuova realizzazione e le misure adottate per convogliare i deflussi delle acque meteoriche, derivanti dalle nuove superfici impermeabilizzate, non dovranno aggravare la situazione delle aree adiacenti, siano esse già urbanizzate oppure agricole."

3. Si aggiorna l'"articolo 42 Aree di rispetto" ai commi riguardanti le aree di rispetto dei pozzi ai sensi delle determinazioni regionali per le aree di salvaguardia con i seguenti comma:

" Nelle aree di salvaguardia dei pozzi P1 e P3 individuati in cartografia di PRGC (come da Determinazione Regione Piemonte numero 408 del 21/09/2017 per area di salvaguardia pozzo potabile denominato P1 e Determinazione Regione Piemonte numero 253 del 23/06/2015 per area di salvaguardia pozzo potabile denominato P3) si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4, 5 e 6 del Regolamento Regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano", relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristretta ed allargata.

Il gestore del Servizio Idrico Integrato è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del Regolamento Regionale 15/R/2006 e agli adempimenti previsti citati nelle Determine della Regione Piemonte di definizione dell'area di salvaguardia."

L'articolo 42 viene inoltre aggiornato nella parte riguardante le aree di rispetto degli impianti di depurazione e delle pubbliche discariche che vengono stralciati in quanto non presenti.

Punto 3.4 Elettromagnetismo

1. Si modifica l'articolo 42 aree di rispetto" nel penultimo comma con le seguenti diciture:

" Per gli elettrodotti e la protezione dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici valgono le normative specifiche, fasce di rispetto comprese, di cui alle norme nazionali (DPCM 08.07.2003, Legge 22.02.2001 n. 36, DM 29.05.2008) e regionali (L.R. 03.08.2004 n. 19 Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), nonché tutte quelle eventualmente di aggiornamento e modifica. Nel caso di attuazione di nuove aree ricadenti all'interno della fascia di rispetto (DM 29.05.2008), ai sensi di quanto previsto all'art. 4, comma 1, lettera h, della Legge 36/2001 non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore."

Punto 3.5 Energia

1. Si integra l'articolo 57 Prescrizioni e indirizzi generali di tipo ambientale" al punto 1 aree residenziali di completamento e di nuovo impianto (RC e RN) con le seguenti indicazioni:

" In applicazione delle normative nazionali e regionali dovranno essere adottate modalità tecniche e costruttive atte a garantire il miglioramento delle prestazioni energetiche e il contenimento dei consumi energetici per la realizzazione e/o modifica dei fabbricati secondo quanto disciplinato dal quadro normativo nazionale e regionale."

Punto 3.6 Interventi di compensazione ambientale

1. Si modifica l'articolo 58 Misure di mitigazione e compensazione ambientale" introducendo l'individuazione di ulteriori aree soggette a compensazione ambientale e alla specificazione puntuale delle zone individuate come "Aree di compensazione ambientale" sia elencandole nell'articolo sia producendo una nuova tavola di PRGC in cui si individuano cartograficamente tali aree:

" Per quanto riguarda le misure di mitigazione ambientale si terranno in considerazione le misure proposte nel Rapporto Ambientale e recepite nelle Norme di Attuazione all'art. 57 Prescrizioni e indirizzi generali di tipo ambientale."

Nel caso degli interventi edificatori di nuovo impianto in ambiti RNV Residenziali di nuovo impianto V si prevedono, ove necessario, mitigazioni a carico del singolo intervento individuando, sulla cartografia di piano, superfici da destinare a servizi per quote maggiori delle minime di legge con finalità relative alla

destinazione di aree verdi, di costituzione di barriere e aree tampone a servizio delle aree oggetto di intervento.

Per integrare questi interventi di modesta entità rispetto al consumo di suolo impegnato, saranno necessarie opere compensative per le zone RN2V4, RN3V4, RN7V4, RN8V4 e per le zone IN°1, IN°2, AC1V4: la realizzazione dei nuovi progetti, in queste zone, sarà subordinata a misure compensative almeno pari alla somma delle superfici coperte e impermeabilizzate (accessi viabilità, parcheggi, ecc.) relative al nuovo intervento edilizio. Le modalità compensative saranno disciplinate all'interno della convenzione allegata al progetto urbanistico. Le opere di compensazione, siano esse realizzate dall'A.C. o dai proponenti, dovranno privilegiare le aree previste dal PRGC come individuato nella "Tavola 25V4 Aree di compensazione ambientale" del PRGC.

Le aree di Compensazione Ambientale possono essere così individuate:

- Area di Compensazione Ambientale 01: area individuata nella fascia est di rispetto cimiteriale (lungo Via Grametti). Attualmente destinata a prato incolto: compensazione consistente in piantumazione di essenze arboree - arbustive autoctone o, in alternativa, di frutteti atti a completare il progetto intrapreso dall'Amministrazione Comunale nelle stesse zone e aree limitrofe;*
- Area di Compensazione Ambientale 02: area individuata nella parte nord del concentrico (area pubblica prospiciente Strada del Beneficio). Attualmente costituita da parte a radura e parte a prato incolto: compensazione consistente in piantumazione di essenze arboree -arbustive autoctone per contribuire a creare un'area cuscinetto verso il comparto produttivo.*
- Area di Compensazione Ambientale 03: area individuata nella fascia sud ai margini estremi del centro abitato (Strada Provinciale da Chivasso ad Ozegna - area SI3) . Attualmente costituita da parte a radura e parte a prato: compensazione consistente nel miglioramento e potenziamento della vegetazione arborea – arbustiva.*
- Area di Compensazione Ambientale 04: area individuata nella porzione di proprietà pubblica di pertinenza del depuratore SMAT dismesso. Attualmente l'area risulta costituita dal fabbricato usato fino al 2015 come depuratore e poi dismesso: compensazione consistente nella riqualificazione dei fabbricati non più utilizzati e dell'area mediante la deimpermeabilizzazione delle superfici e l'impianto di vegetazione arborea ed arbustiva autoctona non infestante, al fine di creare/ripristinare una fascia vegetata ripariale lungo il Torrente Orco.*
- realizzazione di fasce arboree, arbustive ed erbacee lungo i margini dei fossi che costituiscono importanti ecosistemi lineari collegati a rete e sede di un importante patrimonio di biodiversità, contribuendo a migliorare gli aspetti microclimatici e assorbendo i fitonutrienti derivanti dall'attività agricola, limitando il loro deflusso nelle acque e migliorando il paesaggio agrario tipico della zona contestualmente ad interventi di contenimento/eradicaione delle specie esotiche invasive inserite nelle*

Black List approvate dalla Regione Piemonte con DGR n. 45-5100 del 18 dicembre 2012 ed aggiornate con la DGR n. 23-2975 del 29 febbraio 2016."

1.2 PARERE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO



DECRETO DEL VICESINDACO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

n. 255 - 13139/2017

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA - COMUNE DI S. GIUSTO CANAVESE - VARIANTE STRUTTURALE N. 4 AL P.R.G.C. - LL.RR. 1/2007 E 3/2013 - PARERE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO.

IL VICESINDACO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, Chiara Appendino, nata a Moncalieri il 12.06.1984, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 404-27279/2016 del 17/10/2016, con cui il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Marco Marocco, le deleghe delle funzioni amministrative;

Premesso che per il Comune di S. Giusto Canavese:

La strumentazione urbanistica, agli atti della Città Metropolitana, risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 85-24686 del 03/05/1993, successivamente modificato con le seguenti Varianti Strutturali approvate rispettivamente con deliberazioni G.R. n. 42-14529 del 29/11/1996, n. 34-1589 del 28/11/2005 (di adeguamento al P.A.I.) e n. 30-13116 del 25/01/2010;
- ha approvato una Variante al PRGC, con DCC n. 31 del 04/06/2007;
- ha approvato dieci Varianti parziali ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77;
- ha adottato, ai sensi dell'art. 31ter della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 1/2007:
 - con Deliberazione di C.C. n. 7 del 11 marzo 2011, il Documento programmatico per la redazione della Variante strutturale n. 4 al P.R.G.C.;

- con deliberazione C.C. n. 15 del 7 marzo 2014 il Progetto Preliminare della Variante Strutturale della Variante strutturale n. 4 al P.R.G.C.;
- con deliberazione C.C. n. 29 del 14 maggio 2016 il Progetto Preliminare rielaborato della Variante Strutturale n. 4 al P.R.G.C. alla luce delle osservazioni pervenute e alle controdeduzioni approvate; h
- ha trasmesso al Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica della Città Metropolitana a mezzo PEC del 28 febbraio 2017 (ns. prot. n. 24404/2017) la citata Deliberazione C.C. n. 29/2016 e gli elaborati tecnici del Progetto preliminare rielaborato, congiuntamente alla convocazione della prima Conferenza di Pianificazione, tenutasi in data 6 aprile 2017; (*Pratica n. 006/2011*);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 2.352 abitanti nel 1971, 2.646 abitanti nel 1981, 2.861 abitanti nel 1991, 3.088 abitanti nel 2001 e 3.397 abitanti nel 2011, dati che registrano un trend demografico in costante aumento;
- superficie territoriale di 961 ettari, di cui 877 ettari di pianura e 84 ettari di collina. La conformazione fisico-morfologica evidenzia 919 ettari con pendenze inferiori al 5%, 41 ettari con pendenze comprese tra il 5% e il 25% e 1 ettaro con pendenze superiori al 25%;
- capacità d'uso dei suoli: 206 ettari appartengono alla II^a Classe; è altresì interessato su una superficie di 53 ettari da "Aree boscate";
- è compreso nella Zona omogenea 8 "Canavese Occidentale" ai sensi dell'art. 27 dello Statuto metropolitano;
- è compreso nell'Ambito 8 di approfondimento sovracomunale "Caluso", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- insediamenti residenziali: non è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal PTC2 (artt. 21-22-23 delle N.d.A.);
- ambiti produttivi: il PTC2 individua nel territorio comunale aree di livello II;
- è classificato tra i Centri storici di tipo C, di media rilevanza;
- infrastrutture viarie e di trasporto:
 - è attraversato dall'autostrada A 5 (Torino - Aosta) e dalla S.P. n. 40 di San Giusto;
 - è interessato dal progetto di viabilità 78.2 di cui alla tav. 4.3 del PTC2;
 - è attraversato da 3,3 km di piste ciclabili;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dalle acque pubbliche del Torrente Orco e Rio dell'Agnel e dal Torrente Malesina;
 - il P.A.I. evidenzia una superficie pari a ettari 160 in fascia A e B;

- i dati sul dissesto idrogeologico indicano: dissesti lineari per 0,9 km; dissesti areali per 174,7 ettari;
- tutela ambientale e paesaggistica:
 - il territorio comunale è interessato da:
 - aree a vincolo paesaggistico-ambientale per 136,4 ettari;
 - fasce perifluviali: 161,4 ettari; corridoi di connessione ecologica: 4,3 ettari;

preso atto che l'Amministrazione Comunale, nella succitata deliberazione C.C. n. 15 del 7 marzo 2014, ha approvato di avvalersi delle disposizioni transitorie di cui all'art. 89, comma 3, della L.R. 3/2013, in ordine alla procedura di approvazione del nuovo P.R.G.C., considerato che la procedura di formazione e approvazione della variante in oggetto è stata avviata con la Deliberazione del C.C. n. 7 del 11 marzo 2011, prima dell'entrata in vigore della L.R. 3/2013 (12 aprile 2013);

preso atto che il Comune di S. Giusto Canavese, ai sensi dell'art. 31^{ter} della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 1/2007, per quanto attiene l'iter di approvazione della Variante Strutturale n. 4 al P.R.G.C.:

- ha adottato, con Deliberazione C.C. n. 7 del 11 marzo 2011, il Documento Programmatico inerente la Variante e convocato la prima Conferenza di Pianificazione, tenutasi il 04 maggio 2011;
- in sede di Conferenza, ha concordato la data della seconda Conferenza di Pianificazione sul Documento Programmatico, con gli Enti aventi diritto di voto; la stessa si è tenuta il 7 giugno 2011;
- sulla scorta delle osservazioni formulate a seguito dell'avvenuta pubblicazione e di quelle presentate dagli Enti in Conferenza e dal competente Servizio della Giunta Regionale:
 - ha adottato, con deliberazione C.C. n. 15 del 7 marzo 2014, il Progetto Preliminare della Variante Strutturale della Variante strutturale n. 4 al P.R.G.C.;
 - ha pubblicato e depositato in pubblica visione gli elaborati della deliberazione come sopra adottata per trenta giorni consecutivi, rispettivamente dal 27/03/2014 al 25/04/2014; nei termini stabiliti sono pervenute trentadue osservazioni nel pubblico interesse;
- l'Amministrazione Comunale ha trasmesso al Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica della Città Metropolitana la deliberazione di C.C. n. 29 del 14 maggio 2016 con allegata copia del Progetto Preliminare rielaborato della Variante Strutturale in oggetto, congiuntamente alla convocazione della prima Conferenza di Pianificazione, che si è tenuta in data 6 aprile 2017;
- l'Amministrazione Comunale ha trasmesso in data 12 aprile 2017 al Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica della Città Metropolitana la convocazione della seconda Conferenza di Pianificazione da svolgersi il 6 luglio 2017;
- che il Progetto Preliminare rielaborato, adottato con la citata deliberazione C.C. n. 29/2016, si compone dei seguenti elaborati:
 - Elaborati Urbanistici:

- Relazione illustrativa
- Modifiche apportate al PRGC vigente
- Norme di attuazione (testo coordinato)
- Tabelle di Zona (testo coordinato)
- Scheda quantitativa dei dati urbani

Tavole:

- Vincoli
- Viabilità
- Destinazione aree
- Destinazione aree: Concentrico
- Destinazione aree: Centro Storico
- Zona di insediamento commerciale
- Inquadramento Urbanistico
- Destinazione aree con sovrapposizione della carta di sintesi
- Rete infrastrutturale esistente
- Destinazione d'uso del PRGC con individuazione aree oggetto di variante
- Proposta di perimetrazione delle aree dense, di transizione e libere

Elaborati Geologici:

- Relazione geologica tecnica sulle aree di nuovo insediamento;

Elaborati di compatibilità acustica:

- Verifica di compatibilità acustica

Elaborati della Valutazione Ambientale Strategica:

- Relazione di compatibilità ambientale (e suoi allegati)
- Sintesi non tecnica
- Proposta di piano di monitoraggio
- Carta dei vincoli e delle limitazioni
- Capacità d'uso dei suoli
- Determinazione aree con indicazione zone oggetto di intervento
- Reti e infrastrutture esistenti con individuazione zone oggetto di intervento
- Inquadramento urbanistico;

preso altresì atto che con apposita Conferenza dei servizi in data 15 maggio 2012, il Comune di S. Giusto Canavese ha condiviso con la Provincia di Torino [ora Città Metropolitana di Torino] la definizione delle aree dense, di transizione e libere per l'intero territorio comunale, in ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 16 delle N.d.A. del PTC2;

rilevato che:

- nella prima seduta della Conferenza di Pianificazione presieduta dal geom. Antonio Barbieri, Delegato del Sindaco, sul Documento Programmatico della Variante Strutturale n. 4 al P.R.G.C., svoltasi in data 4 maggio 2011, è stato espresso congiuntamente parere favorevole sulla

- Relazione illustrativa
- Modifiche apportate al PRGC vigente
- Norme di attuazione (testo coordinato)
- Tabelle di Zona (testo coordinato)
- Scheda quantitativa dei dati urbani

Tavole:

- Vincoli
- Viabilità
- Destinazione aree
- Destinazione aree: Concentrico
- Destinazione aree: Centro Storico
- Zona di insediamento commerciale
- Inquadramento Urbanistico
- Destinazione aree con sovrapposizione della carta di sintesi
- Rete infrastrutturale esistente
- Destinazione d'uso del PRGC con individuazione aree oggetto di variante
- Proposta di perimetrazione delle aree dense, di transizione e libere

Elaborati Geologici:

- Relazione geologica tecnica sulle aree di nuovo insediamento;

Elaborati di compatibilità acustica:

- Verifica di compatibilità acustica

Elaborati della Valutazione Ambientale Strategica:

- Relazione di compatibilità ambientale (e suoi allegati)
- Sintesi non tecnica
- Proposta di piano di monitoraggio
- Carta dei vincoli e delle limitazioni
- Capacità d'uso dei suoli
- Determinazione aree con indicazione zone oggetto di intervento
- Reti e infrastrutture esistenti con individuazione zone oggetto di intervento
- Inquadramento urbanistico;

preso altresì atto che con apposita Conferenza dei servizi in data 15 maggio 2012, il Comune di S. Giusto Canavese ha condiviso con la Provincia di Torino [ora Città Metropolitana di Torino] la definizione delle aree dense, di transizione e libere per l'intero territorio comunale, in ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 16 delle N.d.A. del PTC2;

rilevato che:

- nella prima seduta della Conferenza di Pianificazione presieduta dal geom. Antonio Barbieri, Delegato del Sindaco, sul Documento Programmatico della Variante Strutturale n. 4 al P.R.G.C., svoltasi in data 4 maggio 2011, è stato espresso congiuntamente parere favorevole sulla

coerenza delle finalità e degli oggetti generali con le definizioni dell'articolo 31^{ter}, comma 1 della L.R. 56/77, come modificato dall'articolo 2 della L.R. 1/2007;

- nella seconda Conferenza di Pianificazione sul Documento Programmatico, tenutasi il 7 giugno 2011, ai sensi del quinto comma dell'art. 31^{ter} della L.R. 56/77, sono state presentate, a cura del Servizio Urbanistica della Provincia di Torino alcune osservazioni con nota prot. n. 465469/2011 del 30/05/2011;

dato atto che, ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento Regionale approvato con Decreto della Presidenza della Giunta Regionale del 5 marzo 2007 n. 2/R:

- la Provincia aveva partecipato ai lavori delle Conferenze sul Documento Programmatico della Variante in oggetto, svoltesi in data 04/05/2011 e 07/06/2011, rappresentata dall'Architetto Gianfranco Fiora, Dirigente del Servizio Urbanistica espressamente delegato dal Presidente della Provincia con nota prot. n. 0373075/2011 del 28/04/2011;
- la Città Metropolitana è stata rappresentata nella Conferenza del 06 aprile 2017 sul Progetto preliminare della Variante in oggetto dal geom. Luciano Viotto del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica espressamente delegato dal Vice Sindaco Metropolitano Delegato alla Pianificazione Territoriale con nota in data 21 marzo 2017 prot. n. 34271/2017;

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Strutturale n. 4 al P.R.G.C.;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Strutturale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone i seguenti contenuti:

- individuazione di aree residenziali di nuovo impianto RNV4 e di completamento RCV4 collegate funzionalmente con le infrastrutture primarie esistenti, poste all'interno delle aree di transizione o delle aree dense;
- l'incremento residenziale previsto dalla Variante rispetto al P.R.G.C. vigente è pari a 247 abitanti teorici;
- riclassificazione in aree residenziali esaurite REV4 di alcune porzioni di aree di pertinenza di edifici residenziali esistenti;
- previsione di misure compensative su aree pubbliche volte al miglioramento dell'apparato arboreo esistente;
- ridefinizione del comparto produttivo e commerciale ACV4 previo l'ampliamento di due aree a servizi esistenti;
- integrazione, aggiornamento e adeguamento delle Norme Tecniche di Attuazione a seguito delle modifiche previste dalla Variante nonché dall'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative e regolamentari;

evidenziato che i contenuti del Progetto preliminare della Variante rielaborato a seguito

coerenza delle finalità e degli oggetti generali con le definizioni dell'articolo 31^{ter}, comma 1 della L.R. 56/77, come modificato dall'articolo 2 della L.R. 1/2007;

- nella seconda Conferenza di Pianificazione sul Documento Programmatico, tenutasi il 7 giugno 2011, ai sensi del quinto comma dell'art. 31^{ter} della L.R. 56/77, sono state presentate, a cura del Servizio Urbanistica della Provincia di Torino alcune osservazioni con nota prot. n. 465469/2011 del 30/05/2011;

dato atto che, ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento Regionale approvato con Decreto della Presidenza della Giunta Regionale del 5 marzo 2007 n. 2/R:

- la Provincia aveva partecipato ai lavori delle Conferenze sul Documento Programmatico della Variante in oggetto, svoltesi in data 04/05/2011 e 07/06/2011, rappresentata dall'Architetto Gianfranco Fiora, Dirigente del Servizio Urbanistica espressamente delegato dal Presidente della Provincia con nota prot. n. 0373075/2011 del 28/04/2011;
- la Città Metropolitana è stata rappresentata nella Conferenza del 06 aprile 2017 sul Progetto preliminare della Variante in oggetto dal geom. Luciano Viotto del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica espressamente delegato dal Vice Sindaco Metropolitano Delegato alla Pianificazione Territoriale con nota in data 21 marzo 2017 prot. n. 34271/2017;

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Strutturale n. 4 al P.R.G.C.;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Strutturale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone i seguenti contenuti:

- individuazione di aree residenziali di nuovo impianto RNV4 e di completamento RCV4 collegate funzionalmente con le infrastrutture primarie esistenti, poste all'interno delle aree di transizione o delle aree dense;
- l'incremento residenziale previsto dalla Variante rispetto al P.R.G.C. vigente è pari a 247 abitanti teorici;
- riclassificazione in aree residenziali esaurite REV4 di alcune porzioni di aree di pertinenza di edifici residenziali esistenti;
- previsione di misure compensative su aree pubbliche volte al miglioramento dell'apparato arboreo esistente;
- ridefinizione del comparto produttivo e commerciale ACV4 previo l'ampliamento di due aree a servizi esistenti;
- integrazione, aggiornamento e adeguamento delle Norme Tecniche di Attuazione a seguito delle modifiche previste dalla Variante nonché dall'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative e regolamentari;

evidenziato che i contenuti del Progetto preliminare della Variante rielaborato a seguito

dell'approvazione delle controdeduzioni, recepiscono i rilievi formulati sul Documento programmatico dalla Provincia di Torino [ora Città Metropolitana] con nota prot. n. 465469/2011 del 30/05/2011, in particolare per quanto attiene alla significativa riduzione della capacità insediativa residenziale prevista (da 475 a 247 abitanti teorici);

rilevato che, per quanto attiene la Variante Strutturale al P.R.G.C. in oggetto, risulta assoggettata al processo di valutazione ambientale (V.A.S.), ai sensi della D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008 "*D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Norme in materia ambientale - Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di valutazione ambientale strategica di piani e programmi*", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 12 giugno 2008;

dato atto che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2" approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

vista la L.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 "*Tutela ed uso del suolo*", modificata e integrata dalle LL.RR. 3/2013 e 17/2013 e in particolare l'applicazione della disciplina transitoria di cui all'articolo 89 della L.R. 3 del 25 marzo 2013, considerato che l'Amministrazione Comunale intende concludere l'iter amministrativo della Variante in oggetto ai sensi della ex L.R. 1/2007;

vista la Circolare dell'Assessorato all'Urbanistica della Regione Piemonte 23 maggio 2002 n. 5/PET, con la quale sono fornite indicazioni sulle procedure di formazione dei Piani Regolatori a seguito dell'approvazione dei Piani Territoriali di Coordinamento della Province;

tenuto conto che con la Circolare di cui al capoverso precedente si chiarisce che la Provincia (ora Città Metropolitana) in cui sia vigente il Piano Territoriale debba esprimersi sulla compatibilità rispetto al P.T.C. con riferimento non solo alle Varianti Parziali di Piano Regolatore ma a tutti i Piani Regolatori e loro Varianti;

dato atto che la Circolare ribadisce il ruolo che alla Provincia (ora Città Metropolitana) compete, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni;

rilevato, infatti, che nella presente procedura non muta il ruolo della Città Metropolitana quanto,

invece, le modalità attraverso cui la stessa è tenuta a manifestare il proprio parere in tema di compatibilità della Variante strutturale con il Piano Territoriale e gli altri strumenti di programmazione sovracomunale;

visti:

- l'undicesimo comma dell'art. 31/ter della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 1/07, in cui è citato: *"La Conferenza di Pianificazione, entro novanta giorni dalla prima riunione della nuova convocazione, esprime parere e formula eventuali osservazioni"*, ai sensi dell'art. 89 della L.R. 3/3013;
- l'art. 11 del D.P.G.R. n. 2/R del 05/03/2007;

vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana definite dalla legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b) comma 44 art. 1 della citata legge;

visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000 e s.m.i.;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio interessato, espresso in data 14/06/2017 ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

visto l'articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell'Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;

visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

1. di esprimere, in merito al Progetto preliminare rielaborato della Variante strutturale n. 4 al P.R.G.C. (ai sensi delle LL.RR. n. 1/2007 e n. 3/2013), adottato dal Comune di S. Giusto

Canavese con deliberazione C.C. n. 29 del 14 maggio 2016, **parere di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2"**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

2. di dare atto che, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante strutturale, non vengono formulate osservazioni;
3. di prendere atto che il delegato della Città Metropolitana rappresenterà i contenuti del presente decreto nella Conferenza conclusiva della Variante in oggetto;
4. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 22 giugno 2017

Il Vicesindaco metropolitano
delegato a Bilancio, Personale, Organizzazione, Patrimonio,
Sistema informativo e Provveditorato,
Protezione civile, Pianificazione territoriale e difesa del suolo,
Assistenza Enti locali, Partecipate.

(Marco Marocco)

Prot. n.77008

Torino, 23.6.2017

Il n. di protocollo deve essere citato nella risposta

Città Metropolitana di Torino
Servizio Pianificazione Territoriale Generale e
Co-pianificazione Urbanistica

E p.c.

Comune di San Giusto Canavese

OGGETTO: Variante Strutturale n. 4 al P.R.G.C., ai sensi della L.R. n 1/2007 per l'espletamento della fase di Valutazione Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e smi - Comune di San Giusto Canavese
Osservazioni al Rapporto Ambientale (RA)

Il presente parere raccoglie le osservazioni della Città Metropolitana unicamente con riferimento alle proprie competenze in materia di sostenibilità ambientale, come previsto dalle procedure di VAS (D.Lgs. 152/2006 e smi), in qualità di "Soggetto con Competenze Ambientali" secondo la DGR del 29 febbraio 2016 n. 25-2977 *"Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)."*

Fatte salve le osservazioni già formulate da questo Servizio nell'ambito della fase di Verifica preventiva di assoggettabilità a VAS, con nostro parere prot. n. 423102 in data 13/05/2011, in cui non risultava esaustiva la documentazione in relazione alle informazioni richieste dall'Allegato I alla Parte II del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Visto che il Comune di San Giusto Canavese ha ritenuto opportuno assoggettare la variante alla fase di Valutazione di VAS, ai sensi degli artt. 13-18 del D.Lgs. 152/2006;

Visto il Progetto Preliminare corredato dal Rapporto Ambientale inviato dal Comune con nota prot. n. 1274 in data 28/02/2017;

Considerato che il contributo è condotto sulla base della documentazione messa a disposizione e ha ad oggetto la valutazione degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione delle previsioni della Variante Strutturale n. 4, nel rispetto alle indicazioni di sostenibilità ambientale del PTC2.

Si ritiene che, in riferimento ai criteri individuati dal D.Lgs n. 152/2006 e smi, la variante abbia accolto in parte le osservazioni precedentemente espresse, tuttavia **risulta necessario per una sostenibilità ambientale della Variante Strutturale n. 4 approfondire il RA dei seguenti aspetti, anche in considerazione della necessità di valutare il consumo di suolo e le compensazioni ambientali.**

1

AREA SVILUPPO SOSTENIBILE E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE

Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali

corso Inghilterra, 7 ± 10138 Torino Tel. 011 861 6725 ± 6830 - Fax 011 861 4275 ± 4279

protocollo@cert.provincia.torino.it

www.cittametropolitana.torino.it

TEMI DA APPROFONDIRE

Ecosistemi – Consumo di suolo

Dall'analisi delle caratteristiche delle trasformazioni previste, in rapporto alle peculiarità del territorio interessato e sulla base della documentazione presentata e degli approfondimenti effettuati in sede di Conferenza di Pianificazione in data 6 aprile 2017, si osserva che rispetto al precedente parere sono variate molte scelte, in particolare rispetto al 2011 sono state notevolmente ridimensionate le nuove aree residenziali RN.

Tuttavia risulta ancora critica, in quanto comporta complessivamente un consumo di suolo importante (circa due ettari) con un impatto significativo sulle attività agricole e valenze ecosistemiche la riconferma dell'area RN9V4, già evidenziata nel parere del 2011 (ex RN13V4 e ex. RN14V).

In generale nel RA dovrà essere approfondita la coerenza tra gli obiettivi e le strategie della Variante Strutturale n 4 e gli obiettivi di protezione ambientale per limitare il consumo di suolo libero ai sensi degli artt. 15, 16, e 17 delle NdA del PTC2. Il RA da pag. 72 a pag. 81 analizza il confronto con la normativa sovra-ordinata del PTC2, ma tale coerenza non approfondisce e valuta nello specifico gli effetti delle trasformazioni previste rispetto alla tutela degli ecosistemi naturali ed il consumo di suolo agricolo. Nella tabella di sintesi a pag. 168 sugli impatti potenziali attesi delle trasformazioni non risultano essere adeguatamente mitigati e compensati gli impatti negativi in merito al consumo di suolo agricolo, all'inserimento paesistico ed ecosistemico delle nuove aree: residenziali, terziario/commerciale e della nuova viabilità a sud-est ecc.

Al successivo paragrafo 9 "Mitigazioni e compensazioni" del RA si indica la necessità di mitigare/compensare le scelte del piano e si rimanda alle norme artt. 57 e 58 per definire tali interventi, ma nell'articolato normativo non è espressa la reale attuazione ed efficacia delle opere compensative.


Si chiede di procedere con una valutazione dettagliata dell'effettivo consumo di suolo, anche facendo riferimento al dato monitorato dalla Regione Piemonte anno 2015, per definire sia quantitativamente che qualitativamente il consumo di suolo e la eventuale perdita di naturalità paesaggistico-ambientale per le scelte della variante.

Per tale approfondimento di seguito si riporta la planimetria del comune di San Giusto Canavese con indicate le aree in variante e sovrapposta l'impronta del consumo di suolo monitorata dalla Regione Piemonte al 2013 (vedi documento "Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte -edizione 2015"). Il documento regionale riporta i dati delle superfici relative alle diverse tipologie di consumo di suolo per Comune; si evidenzia che il 16,56 % (CSU 159 ha) della superficie territoriale comunale di San Giusto Canavese è occupato da superfici urbanizzate.

La variante strutturale prevede in totale circa 15 ettari di nuova superficie urbanizzata, che implica un effetto negativo non reversibile sul consumo di suolo che richiede un

approfondimento sugli interventi di mitigazione/compensazione, attualmente non correttamente esplicitati nelle norme di attuazione: artt. 57 e 58 del piano.

Aree in variante sovrapposte al dato del monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte 2015



Compensazioni per la sostenibilità della variante

Le nuove aree su suolo libero: RN, IN2 (nel documento programmatico del 2001 area ATE), la AC1V4 e la nuova strada comunale VR02 che interclude aree agricole trasformandole in aree ATE, dovranno prevedere adeguate compensazioni ambientali. Le stesse interessano ambiti a prevalente matrice agricola (suolo in classe III° di capacità d'uso IPLA), esterni alle

3

AREA SVILUPPO SOSTENIBILE E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE

Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali

corso Inghilterra, 7 ± 10138 Torino Tel. 011 861 6725 ± 6830 - Fax 011 861 4275 ± 4279

protocollo@cert.provincia.torino.it

www.cittametropolitana.torino.it

aree urbanizzate con effetti negativi sul sistema irriguo, inquinamento delle falde acquifere sotterranee e superficiali, ricadute su flora, fauna ed ecosistemi.

Le norme del PTC2 tutelano le aree agricole ai sensi del comma 8 bis dell'art 17 "*..Attenzioni relative all'uso agricolo dei suoli sono estese anche alle aree ricadenti nella III classe, perimetrata sulla base della "Carta della Capacità d'Uso dei Suoli del Piemonte", di cui alla D.G.R. n. 75-1148 del 30 novembre 2010*", nei territori comunali in cui non sia rappresentata in maniera significativa (la soglia di significatività è fissata nel 10% del territorio comunale) la I classe di capacità d'uso."

Gli interventi compensativi indicati al paragrafo 9.2 "*Interventi compensativi*", come già evidenziato, non sono disciplinati nello specifico all'art. 58 "*Misure di mitigazione e compensazione ambientale*"; in particolare non sono esaurienti in quanto indicano la necessità di interventi compensativi solo per alcuni ambiti RN, mentre non sono normati per la realizzazione di insediamenti produttivi IN, per l'area commerciale AC e per la nuova viabilità a sud-est del comune. Inoltre le opere di compensazione devono essere pianificate e coordinate in modo che abbiano un senso in termini di progetto di territorio e non producano una programmazione frammentata e isolata, pertanto è necessario già definirle in sede di variante strutturale e non rimandare la loro progettazione ai singoli SUE, come indicato nell'art. 58 delle NdA.

Nella scelta degli interventi di compensazione dovranno fin da subito essere valutate proposte ed esigenze del Comune di San Giusto Canavese, e dovranno essere prese prioritariamente in considerazione opere di riqualificazione, ripristino e valorizzazione ambientale ovvero di interesse ambientale presenti sul territorio più direttamente interessato dagli impatti previsti nella variante, preferibilmente su aree o già pubbliche o che possano essere acquisite dal Comune.

Al fine di garantirne e valutarne la reale attuazione ed efficacia ai sensi dell'art. 13 "*Mitigazioni e Compensazioni*" (direttiva) delle NdA del PTC2 è necessario che tali misure:

- **prevedano un innalzamento del valore ecologico e paesistico complessivo del territorio**, per esempio non utilizzare a fini compensativi un bosco già esistente o un programma di interventi di gestione ordinaria del territorio (es. manutenzione dei aree a verde) che sono già dotati di una propria rilevanza ecologica e pertanto formano già il valore sistemico del territorio a prescindere dai progetti di trasformazione della variante.
- **siano realizzabili dal punto di vista tecnico ed economico**, potrebbe essere opportuno individuare il Comune come soggetto responsabile a cui compete la gestione della fattibilità nel tempo, con l'istituzione di un fondo comunale finalizzato alla realizzazione degli interventi di compensazione.
- laddove possibile, **siano individuate cartograficamente** le aree destinate alle compensazioni ambientali in modo da valutare l'idoneità e la funzionalità rispetto al contesto ambientale in cui verranno inserite;


- **trovino riscontro nelle NdA** della variante;
- **siano monitorate attraverso adeguati indicatori** di monitoraggio.

Quale contributo istruttorio in materia di VAS si suggeriscono per la presente Variante Strutturale n. 4, anche a seguito della riunione tecnica avvenuta con il Comune e la Regione in data 16/06/2017, le seguenti misure di compensazione ambientale:

- ± **la costituzione e valorizzazione di formazioni arboreo-arbustive lineari, opere di miglioramento boschivo, contenimento di specie vegetali esotiche e infestanti, miglioramento di aree perfluviali o spondali, implementazione di filari e/o siepi campestri in territorio agricolo.** In particolare considerate le ampie zone coperte da foreste e da bosco e le fasce fluviali del torrente Malesina e torrente Orco, vincolate ai sensi dell'art.142 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., si consigliano le predette misure e il contenimento delle specie vegetali esotiche e infestanti secondo le indicazioni della D.G.R. 18 Dicembre 2012, n. 46-5100 - Identificazione degli elenchi, Black List, delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte;
- ± **interventi di piste ciclabili in coerenza con il tracciato delle "Dorsale Provinciali" ciclabili.** Si sottolinea che ai sensi art. 42 "*Piste ciclabili*" delle NdA del PTC2 gli strumenti urbanistici generali e loro varianti devono recepire i tracciati delle Dorsali, per l'obiettivo strategico finalizzato alla creazione di un sistema "*integrativo ed integrato*" alla mobilità, pubblica e privata, al fine di incentivare l'uso quotidiano della bicicletta come mezzo di trasporto "ordinario" per tragitti brevi, individuato con DGR n. 66-3859 del 18/9/2006 Piano stralcio per la mobilità Regionale. Si suggerisce pertanto di valutare la fattibilità nel territorio comunale di tale tracciato individuato nella Tav. n. 3.1 del PTC2 delle "*Dorsali provinciali*" ciclabili (piste ciclabili in sede propria e ciclostrade su viabilità promiscua a basso traffico), esistenti e in progetto, inserite nel Programma piste ciclabili 2009 della Provincia, approvato in via preliminare con DGP n. 647-13886/2009 del 12 maggio 2009, coerente con la "Rete primaria degli itinerari di interesse regionale" definita dal PTR, strumento finalizzato a favorire lo sviluppo del cicloturismo, l'acquisizione di nuove fasce di utenza per la modalità ciclistica nella mobilità locale, nonché restituire competitività all'uso quotidiano della bicicletta in condizioni diffuse di sicurezza;
- ± **misure su aree di proprietà pubblica o demaniali degradate, da ripristinare/bonificare.** Per maggiore chiarezza di seguito si sono cerchiati in nero gli ambiti di proprietà pubblica ritenuti maggiormente idonei per far atterrare le compensazioni ambientali:
 1. area del depuratore dismessa da riportare permeabile,
 2. area Mottura,
 3. aree interne alla fascia di inedificabilità del cimitero comunale,
 4. area di "Piazza Gioga".



Tavola 7 sulla Funzionalità ecologica del territorio di San Giusto, allegata alle LGRE con indicate le aree pubbliche.



Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, con l'occasione si porgono cordiali saluti.

il Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola MOLINA
- sottoscritto con firma digitale

Il documento pervenuto dalla Città Metropolitana di Torino – Pianificazione territoriale generale e copianificazione urbanistica **da atto di esprime il parere di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento PTC2, da atto che rispetto al progetto preliminare di variante strutturale non vengono formulate osservazioni, da atto che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile**

Per quanto riguarda i temi da approfondire riguardo al rapporto ambientale:

Ecosistemi – consumo di suolo – compensazioni per la sostenibilità ambientale

Viene stralciata l'area RN9V4 di progetto preliminare riportandola con destinazione area agricola di tipo speciale (ATE) come nel piano vigente, il Rapporto Ambientale è stato aggiornato ed integrato riguardo i dati del consumo di suolo facendo riferimento al decennio come anche da indicazioni del parere della Regione Piemonte; il Piano di Monitoraggio è stato integrato inserendo i set di indicatori di attuazione proposti anche dall'OTR con l'introduzione dell'Indice di dispersione dell'urbanizzato, dell'Indice di frammentazione da infrastrutturazione, dell'indice di consumo di suolo reversibile, l'indice riguardante le misure mitigative e compensative previste analizzando sia il numero che la tipologia dei diversi tipi di interventi, si è integrato l'indicatore relativo al paesaggio con un elaborato cartografico, allegato al Piano di monitoraggio, in cui si evidenziano i punti di osservazione e i coni visuali delle riprese fotografiche per renderne più agevole e omogenea l'applicazione.

In seguito ai rilievi e alle proposte giunte anche dell'OTR si modifica l'"articolo 58 Misure di mitigazione e compensazione ambientale" delle Norme Tecniche di Attuazione introducendo l'individuazione di ulteriori aree soggette a compensazione ambientale e alla specificazione puntuale delle zone individuate come "Aree di compensazione ambientale" sia elencandole nell'articolo sia producendo una nuova tavola di PRGC in cui si individuano tali aree; è stato integrato, con ulteriori indicazioni di mitigazioni ambientali, l'"articolo 57 Prescrizioni e indirizzi generali di tipo ambientale".

1.3 RELAZIONE DELL'ARPA – PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – FASE DI VALUTAZIONE

le: COMUNE DI SAN GIUSTO CANAVESE - Anno: 2017 - Numero: 4112 - Tipo: A - Data: 03.07.2017 - Cat.: 10 - Cla.: 9



DIPARTIMENTO TERRITORIALE PIEMONTE NORD OVEST
Struttura semplice "Attività di Produzione"

Variante Strutturale n. 4
al P.R.G.C. Vigente

Comune di SAN GIUSTO CANAVESE

Procedura di Valutazione Ambientale Strategica
FASE di Valutazione

Consultazione dei Soggetti con Competenze Ambientali

CODICE DOCUMENTO: F06_2017_01072_003

Redazione	Funzione: Tecnico SS produzione	Data: 30/06/2017	Firma: 
	Nome: Alessandra Penna		
Verifica e Approvazione	Funzione: Responsabile SS Produzione		
	Nome: Carlo Bussi		

ARPA Piemonte
Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017
Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest
Struttura Semplice Attività di Produzione
Tel 0111968351 - fax 01119681441
P.E.C.: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it

Premessa

Oggetto della presente relazione è la valutazione della documentazione, relativa alla Variante strutturale n. 4 al P.R.G.C. vigente, predisposta dal Comune di San Giusto Canavese per la fase di valutazione della procedura di VAS.

L'analisi della documentazione è stata condotta sulla base dei "Contenuti del Rapporto ambientale di cui all'art. 13" (Allegato VI. Parte seconda del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.) nonché di quelli indicati nella D.G.R. 12 gennaio 2015, n. 21-892 "Valutazione Ambientale Strategica. Approvazione del documento tecnico di indirizzo "Contenuti del Rapporto Ambientale per la pianificazione locale" aggiornato con D.D. n. 31 del 19 gennaio 2017.

Nell'ambito della fase di consultazione, questa Agenzia fornisce il proprio contributo in qualità di Soggetto con Competenze in materia Ambientale, come disciplinato dalla D.G.R. n° 25-2977 del 29 febbraio 2016.

Si ricorda che compito della valutazione ambientale è la considerazione non solo degli impatti diretti, conseguenti all'attuazione della Variante, ma anche di quelli indiretti, cumulativi e sinergici sulle diverse componenti ambientali.

Relazione

A seguito dell'esame della documentazione, si rileva che i contenuti del Rapporto Ambientale non sono completi ed adeguati e pertanto necessitano di integrazioni nella fase di redazione del progetto definitivo.

Il Rapporto Ambientale costituisce il documento centrale del processo di partecipazione del pubblico e pertanto occorre evidenziare le modalità con cui si è promossa e permessa tale partecipazione: si rileva che attualmente non sono stati evidenziati tali aspetti nella documentazione presentata.

Occorre che nel Rapporto Ambientale sia inserita la descrizione di tutti i passi effettuati, delle metodologie utilizzate, delle scelte operate durante il processo di elaborazione della Variante e di contestuale valutazione ambientale, compresa la definizione delle alternative ragionevoli e la descrizione comparata dei loro effetti significativi sull'ambiente. Tutto ciò viene richiesto perché la Valutazione Ambientale Strategica deve essere un processo trasparente e ripercorribile.

Deve essere evidenziata la funzione "pro -attiva" della Valutazione Ambientale Strategica, pertanto non ci si deve limitare all'esposizione dei contenuti del "Piano" o alla descrizione della situazione ambientale del territorio su cui esso insiste, ma deve essere evidenziato come gli aspetti ambientali abbiano influenzato le scelte di pianificazione: anche questi aspetti non emergono dalla lettura del Rapporto Ambientale.

• Obiettivi

In base a quanto contenuto nella documentazione pervenuta, la Variante ha come obiettivi:

- la valorizzazione delle risorse agricole e naturali;
- la valorizzazione dell'edificato esistente nelle aree residenziali;
- l'individuazione di ambiti di nuovo impianto residenziale di completamento al tessuto edilizio esistente;
- il riordino e contenimento delle zone produttive;
- la previsione e la razionalizzazione di nuove aree destinate a servizi pubblici;
- la modificazione e l'integrazione dell'apparato normativo del P.R.G.C.

Si evidenzia che non sono stati definiti **obiettivi di sostenibilità ambientale**, relativamente ai quali si sarebbero dovute dettagliare le **azioni** che si intendevano proporre per il loro

perseguimento, con l'indicazione delle modalità di attuazione, che devono essere oggetto di apposite norme.

Al fine di poter valutare l'efficacia delle azioni della Variante per il perseguimento degli obiettivi, oltre che per rendere possibile il monitoraggio di cui si parlerà successivamente, è necessario quindi presentare un quadro esplicativo che partendo dagli obiettivi ambientali, indichi le azioni, faccia riferimento alle Norme di Attuazione che ne permettono il perseguimento, definisca i target e gli effetti della Variante.

In ogni caso si rileva che gli interventi previsti al margine est non parrebbero coerenti con gli obiettivi che la variante si pone, ossia di individuare nuovi ambiti a completamento del tessuto edilizio esistente e/o di valorizzare le risorse agricole e naturali: in particolare l'intervento RN9v4 che risultava già inserito nel Documento programmatico (aree RNV13 e 14) occupa un'area agricola prospiciente altre aree agricole nel comune limitrofo e non risulta intercluso ma ai margini dell'edificato. Per le stesse motivazioni gli interventi contraddistinti dalle sigle RN2v4, RN3v4, RN4v4, RN7v4 e RN8v4 non si ritengono coerenti, sebbene occorra rilevare che le prime due aree sono inserite tra aree di nuovo impianto già attuate e aree di nuovo impianto non attuate (RN°3).

Per quanto riguarda le valorizzazioni agricole e naturali, nelle relazioni esaminate si indica la volontà di preservare i suoli di eccellente e buona produttività.

Si specifica che è stata fatta una ricognizione delle aree "... rilevanti dal punto di vista ambientale come le aree interessate da formazioni arboree – arbustive ripariali, le aree boscate, le aree interessate da filari e macchie, le aree di rimboschimento, le aree a vigneti e a prati".

Si puntualizza inoltre che si confermano le Aree a Tutela Ambientale in cui è ammesso unicamente lo svolgimento dell'attività agricola.

Considerato che la variante si pone l'obiettivo della valorizzazione agricole e naturali, si osserva che, dopo aver effettuato la ricognizione delle aree rilevanti, occorrerebbe prevedere norme a tutela di tali aree, in modo, ad esempio, da preservare e migliorare la gestione dei prati stabili e dei prato-pascoli, delle formazioni lineari, delle fasce arboree-arbustive lungo i corpi idrici etc. in tale modo si opererebbe una reale valorizzazione.

Tra le "aree rilevanti", evidenziate a seguito della ricognizione, presumibilmente, vi devono essere aree che possono essere considerate elementi costitutivi della Rete Ecologica a livello Locale che sarebbe auspicabile tutelare sempre al fine della valorizzazione delle risorse naturali.

In merito alla non compromissione operata dalla variante di suoli di I^a e II^a Classe di capacità d'uso, non essendo presente nel comune di San Giusto la I^a Classe di capacità d'uso ed essendo la II^a Classe presente esclusivamente nella porzione a sud del comune, è evidente come entrambe le Classi siano "tutelate" dalla Variante, ma si obietta che anche per le aree in III^a Classe occorre un uso oculato: in base a quanto contenuto nell'art. 20 del Piano Paesaggistico Regionale, tali aree possono configurarsi come aree di elevato interesse agronomico, mentre l'art. 17, comma 8 del PTCP² indica che le "... attenzioni relative all'uso agricolo dei suoli sono estese anche alle aree ricadenti nella III^a Classe.....in cui non sia rappresentata in maniera significativa (ossia 10%) la I^a Classe di Capacità d'uso".

In merito all'obiettivo di contenimento delle aree produttive, si osserva che l'area industriale a nord era stata effettivamente ridotta in fase di redazione del Documento programmatico ed è stata riproposta in questa fase, modificandola in parte a destinazione commerciale (area AC1V4 ex aree IN1 e IN°3), traslando qui una area commerciale AC°1, che diventa residenziale esaurita RE1V4.

L'obiettivo di valorizzazione dell'edificato esistente residenziale dovrebbe essere inoltre perseguito introducendo ad esempio modalità di risparmio delle risorse idriche ed energetiche che non si ritrovano nelle Norme di Attuazione.

• **Quadro conoscitivo ambientale**

La descrizione delle caratteristiche ambientali presentata nel RA è una descrizione generale dello stato ambientale a livello comunale.

Il Quadro conoscitivo ambientale deve costituire il quadro di riferimento entro il quale definire i possibili utilizzi e le limitazioni all'uso del suolo, ossia definire l'idoneità alle trasformazioni urbanistiche.

Nel RA manca la descrizione delle caratteristiche ambientali, delle sensibilità ed eventuali criticità delle aree in variante con la focalizzazione sugli aspetti sui quali la variante ha effetti ambientali significativi.

Pur in assenza di tale descrizione, nonostante si affermi che non sussista alcun tipo di problema ambientale nella realizzazione degli interventi, (cfr. Relazione Illustrativa pag. 62 e Rapporto Ambientale pag.167) per poi comunque individuare interventi mitigativi/compensativi, l'Agenzia scrivente ritiene significativi gli effetti/impatti residui sulla componente suolo.

L'attenzione presente nei documenti strategici europei e nei documenti di pianificazione e programmazione, regionali e provinciali, in tema di "consumo di suolo" dovrebbe portare, a livello attuativo, ad un uso oculato di tale risorsa. Ormai è nozione acquisita che tale risorsa sia da considerarsi non rinnovabile ed il suo consumo, per essere ritenuto sostenibile, oltre ad essere giustificato, deve essere compensato.

Il concetto di sviluppo sostenibile porta a verificare se il Piano sottoposto alla procedura di VAS comporti un accettabile o non accettabile consumo di risorse: per essere definito "accettabile" occorre non pregiudicare "la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni" (cfr. *Our common future, Rapporto Brundtland, WCED, 1987*). Questo implica il verificare che lo stock di risorse non rinnovabili sia costante nel tempo: a fronte di un consumo di una risorsa non rinnovabile deve essere prevista una rigenerazione.

Sono da ritenersi interventi che "consumano suolo", quelli che ne comportano l'impermeabilizzazione, la compattazione e/o l'erosione.

Vi è perdita della risorsa suolo, non solo a causa dell'impermeabilizzazione, ma anche a causa del degrado della risorsa nell'area limitrofa alla zona impermeabilizzata.

Un suolo, in condizioni naturali, insieme all'intera biosfera, fornisce al genere umano i servizi ecosistemici necessari al proprio sostentamento (cfr. *Millennium Ecosystem Assessment, 2005*) ossia:

- servizi di approvvigionamento (prodotti alimentari e biomassa, materie prime, etc.);
- servizi di regolazione (regolazione del clima, cattura e stoccaggio del carbonio, controllo dell'erosione e dei nutrienti, regolazione della qualità dell'acqua, protezione e mitigazione dei fenomeni idrologici estremi, etc.);
- servizi di supporto (supporto fisico, decomposizione e mineralizzazione di materia organica, habitat delle specie, riserva genetica, conservazione della biodiversità, etc.);
- servizi culturali (servizi ricreativi e culturali, funzioni etiche e spirituali, paesaggio, patrimonio naturale).

Il consumo della risorsa suolo comporta la perdita di servizi eco-sistemici: nell'area impermeabilizzata si avrà la perdita della totalità dei servizi, nelle aree "disturbate" tali servizi verranno persi in funzione del degrado della risorsa.

A tal proposito si informa che ISPRA individua come area disturbata, un'area buffer di 100 m attorno alle aree impermeabilizzate, in quanto in tali aree si ha la perdita di alcuni servizi eco-sistemici (cfr. *Il consumo di suolo in Italia, Rapporto 218/2015, Consumo di suolo, dinamiche territoriale e servizi ecosistemici, Rapporto 248/2016*).

La Commissione Europea nel 2011 ha indicato che occorre operare in modo che l'incremento della quota netta di occupazione di terreno arrivi a zero entro il 2050 (cfr. *Commissione europea 2011 - Tabella di marcia per un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse*).

La perdita di valori ecologici e di biodiversità, conseguente ai processi di urbanizzazione e di infrastrutturazione del territorio, deve comportare la predisposizione di compensazioni ambientali: non sarebbe sostenibile una perdita di risorse senza che siano previsti interventi che ne bilancino l'impatto, cioè a fronte di una perdita di risorse e di funzioni ecologiche occorre una rigenerazione in altri ambiti.

Le compensazioni richieste in questo caso devono essere omologhe, ossia devono rigenerare gli stessi valori e funzioni ecologiche perse.

• **Azioni della Variante/Effetti**

Nella Relazione Illustrativa si indica che sono ancora realizzabili residenze per una volumetria di 132000 m³ e che la tipologia è di case uni o bifamigliari ad un piano fuori terra: tale tipologia insediativa comporta, rispetto ad altre, una maggior compromissione della risorsa suolo.

Lo sviluppo residenziale, si afferma, sarà previsto nella parte nord ovest del paese ma dalla cartografia allegata pare diffuso attorno al concentrico, infatti oltre allo sviluppo a nord e ovest lungo Strada del Ruale e via Cardinale delle Lanze, vi sono piccole aree a sud e due grandi aree ad est.

Sebbene si apprezzi che in fase di definizione del progetto preliminare siano state ridotte le aree residenziali di nuova previsione, occorre evidenziare che la compromissione del suolo sia nel complesso molto elevata (16 aree di nuovo impianto proposte dalla Variante).

Lo stesso però non si può dire delle aree industriali che in fase di documento programmatico risultavano consistentemente ridotte essendo state ricondotte all'uso agricolo buona parte delle aree ora contraddistinte dalle sigle IN°1 e IN°2.

Per quanto riguarda le Aree industriali di Nuovo impianto esse sono pari a 175.899 m² con un totale di superficie copribile pari a 145.000 m², la variante opera uno stralcio di 18600 m² di due aree, IN1 e IN°3, che diventano commerciali, AC1v4, modifica che non comporta un risparmio della risorsa suolo, passando a 157.287 m² e superficie coperta pari a 59160 m².

Il Consumo di Suolo Urbanizzato (CSU), monitorato da Regione Piemonte, aggiornato al 2013, per il comune di San Giusto Canavese è pari a circa 159 ha, il Consumo di Suolo da Infrastrutture (CSI), è pari a circa 22 ha.

La superficie delle aree che, a seguito della variante, comportano il cambiamento da agricolo a residenziale¹ rilevate da cartografia sono pari a circa 9 ettari di cui circa 7,7 ettari fuori dall'impronta del consumo di suolo urbanizzato CSU.

Le aree della variante che comportano il cambiamento di destinazione d'uso su aree che attualmente non risultano impermeabilizzate, quali quelle a destinazione industriale IN1 e IN°3 che diventano commerciali sono pari a circa 1,7 ettari quasi interamente fuori dall'impronta del CSU.

Complessivamente la variante opererà un consumo di suolo di circa 11 ettari di cui circa 9,5 fuori dall'impronta del CSU.

Le aree industriali di P.R.G.C. di nuovo impianto, non presentate nel Documento programmatico ora riproposte, IN°1 IN°2, sono pari a circa 4,7 ettari totalmente fuori dall'impronta del CSU.

¹ Le superfici territoriali di tali aree, desunte dagli elaborati illustrativi, sono di circa 10 ettari, quindi il rilievo effettuato utilizzando gli elaborati cartografici della variante si discosta in modo anche significativo, pertanto le cifre presentate sono solo indicative (probabilmente con uno scarto del 10%) ma sono utili comunque a rappresentare il fenomeno.

Le aree definite di nuovo impianto del P.R.G.C. vigente, non ancora attuate, contraddistinte dalla sigla RN° (da RN°1 a RN°8 e da RN°10 a RN°16) sono pari a circa 9 ettari, di cui circa 6,9 ettari fuori impronta CSU.

Le aree di P.R.G.C. non ancora attuate presenti nella fascia dei 200m di inedificabilità cimiteriale, RN10 e RE2, sono pari a circa 3 ettari di cui oltre 2,3 fuori impronta CSU.

In totale il consumo di suolo che comporterà l'attuazione del PRGC vigente "cumulato" con le previsioni della variante saranno superiori a 28 ettari di cui oltre 23 fuori dall'impronta del CSU regionale.

In tema di consumo di suolo, l'Agenzia Regionale non può però non riferirsi anche agli approfondimenti condotti dall'I.S.P.R.A..

Per I.S.P.R.A. si ha Consumo di suolo quando si ha la perdita dei caratteri naturali con la "produzione" di una superficie "artificiale".

Si ha una superficie "artificiale" quando il suolo viene compattato, asportato, impermeabilizzato. Sono da intendersi suolo consumato tutte le aree interessate da:

- Edifici, capannoni
- Strade asfaltate o sterrate
- Aree estrattive, discariche, cantieri
- Cortili, piazzali e altre aree pavimentate o in terra battuta
- Serre e altre coperture permanenti
- Aeroporti e porti
- Aree e campi sportivi impermeabili
- Ferrovie e altre infrastrutture
- Pannelli fotovoltaici
- Tutte le altre aree impermeabilizzate

Nella pubblicazione *"Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici"*, I.S.P.R.A. 2017, viene riportato, per il comune di San Giusto Canavese, un consumo di suolo aggiornato al 2016 di 151,64 ha, inferiore di circa 30 ha a quanto riportato nella pubblicazione regionale con i dati aggiornati al 2013.

Nel Rapporto 2017, I.S.P.R.A. stima per il comune di San Giusto una superficie disturbata dall'impermeabilizzazione (buffer 100 m) pari a circa 563 ha.

Nella medesima pubblicazione si forniscono alcune quantificazioni economiche conseguenti alla perdita dei servizi ecosistemici: si è stimato che a fronte di un incremento di circa 1,34 ha di suolo impermeabilizzato, rilevato nel periodo 2012-2016, la perdita economica oscilla tra i 32.196 e i 39.309 euro/anno.

Si precisa che le indicazioni regionali per il calcolo dell'incremento di consumo di cui all'articolo 31 del P.T.R. stabiliscono che i dati di riferimento siano quelli, aggiornati al 2013, contenuti nella pubblicazione regionale del 2015.

Si ritiene sia comunque prevedibile che, applicando metodologie che considerano in modo differente il consumo di suolo e che partono da cartografie con precisioni e datazioni differenti, si abbiano risultati differenti, così come è avvenuto tra i dati regionali ed i dati ISPRA.

Si evidenzia in ogni caso che il rispetto numerico di tale incremento non comporta tout-court un giudizio positivo in merito alla sostenibilità ambientale della Variante, in quanto, nell'ottica di uno sviluppo sostenibile del territorio e di una minimizzazione degli **impatti**, la valutazione ambientale relativa agli impatti sulla componente suolo deve riguardare anche gli impatti cumulativi: nella valutazione si analizza perciò lo stato di fatto, ossia quanto è stato consumato a seguito dell'attuazione dal P.R.G.C. e si prefigura quanto, il P.R.G.C. vigente, non attuato e confermato, sommato alle nuove previsioni, comporterà in termini di consumo di suolo; tale valutazione viene condotta anche al fine di "quantificare" oltre che qualificare le opportune compensazioni nel caso in cui tali compromissioni siano inevitabili.

Le previsioni del P.R.G.C. complessive comportano un considerevole impatto su tale componente rispetto alla situazione attuale: sono infatti previsti come già evidenziato, oltre 23 ettari di suolo consumato fuori impronta e se si contano le future impermeabilizzazioni siano esse fuori o dentro l'impronta esse sono pari a 28 ettari.

La Variante prevede quindi una rilevante compromissione della risorsa suolo che si cumula con previsioni che avranno un considerevole impatto su tale componente pertanto il non aver previsto adeguate compensazioni inevitabilmente comporta l'espressione di un giudizio negativo relativamente alla sostenibilità ambientale della Variante in esame.

A fronte di una esorbitante compromissione della componente suolo, le aree che si ritengono critiche sono quelle che non completano il tessuto già costruito e/o che compromettono suolo agricolo di buona produttività, rappresentate dalle aree contraddistinte dalle sigle RN2v4, RN3v4, RN4v4, RN7v4, RN8v4 e RN94.

• **Analisi Alternative**

In merito alle alternative possibili si osserva che la proposta di riduzione dell' area industriale a nord presentata in fase di Documento programmatico risultava migliorativa rispetto a quanto proposto nel progetto preliminare in quanto permetteva la restituzione di parte dell'area all'uso agricolo.

• **Mitigazioni e compensazioni**

Al fine di una migliore sostenibilità della variante operata quindi anche mediante l'individuazione di modalità di riduzione, mitigazione e compensazione degli impatti, si chiede di verificare la necessità di una incentivazione del trasporto pubblico e di integrare i percorsi ciclabili esistenti.

Le aree compromesse dal P.R.G.C., come modificato dalla Variante, come già più volte rilevato nella presente relazione, non sono di minima entità e gli effetti/gli impatti, in particolare sulla componente suolo, sono significativi, a fronte dell'introduzione di misure mitigative/compensative non adeguate poiché quanto proposto agli articoli 57 e 58 delle Norme di Attuazione si ritiene siano misure mitigative.

Si rileva inoltre che tali misure non riguardano tutti gli interventi che comportano la compromissione della risorsa suolo, ma solo una parte degli interventi residenziali e non costituiscono un progetto territoriale unitario ma saranno predisposte in occasione dei singoli SUE: occorre siano invece definite a livello di Variante e siano previste per tutti gli interventi della Variante che comportano impermeabilizzazione/erosione/compattazione del suolo.

Gli interventi di realizzazione di aree verdi su aree che attualmente non sono compromesse, la cessione di aree per realizzare opere a corredo della viabilità o a servizi non costituisce una rigenerazione della risorsa.

A rigore come già anticipato sono ritenuti interventi compensativi solo quelli di miglioramento delle condizioni di degrado del suolo, ad esempio il recupero di un'area già compromessa dall'edificazione o di un'area degradata dal punto di vista della funzionalità ecologica, in modo che vi sia un bilanciamento tra le funzioni perse nelle aree impattate e quelle riacquisite nelle aree recuperate.

Al fine della compatibilità ambientale degli interventi previsti, occorre pertanto siano identificati adeguati interventi di compensazione.

Si precisa nuovamente che, nel valutare gli impatti sulla componente suolo, per poter individuare le adeguate compensazioni si parte dal presupposto che, allo stato attuale, gli impatti su tale componente sono determinati esclusivamente dalle edificazioni esistenti.

Nella valutazione ambientale, poiché si considerano anche gli impatti cumulativi, gli impatti sulla risorsa suolo delle nuove previsioni dovranno essere sommati agli impatti conseguenti alle aree confermate dalla variante non ancora attuate.

Nel RA si legge che “... verranno inseriti nelle Norme di attuazione delle indicazioni circa esempi di eco sostenibilità strutturale degli interventi come utilizzo di energie rinnovabili, risparmio idrico, contenimento del consumo di suolo e di impermeabilizzazione mediante pavimentazioni permeabili interne ai lotti di edificazione e aree a parcheggio realizzate su prato armato...” esaminando le N.d.A. tali indicazioni non sono complete ed entrando nel merito si ritengono non sufficienti.

Nel RA si indica che le Norme di Attuazione “...verranno integrate con un articolo specifico riguardante le prescrizioni ambientali e le indicazioni di buona progettazione che si ritiene opportuno indicare anche riguardo all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, sistemi finalizzati al risparmio idrico e al recupero e utilizzo acque piovane e schermature solari e sistemi di raffrescamento, utilizzo al massimo della luce naturale per l'illuminazione degli interni, razionalizzazione dei consumi energetici mediante impiego di lampade ad elevata efficienza per l'illuminazione interna ed esterna con adeguati dispositivi automatizzati per l'accensione e lo spegnimento”.

“...Particolare attenzione sarà prestata al contenimento dell'inquinamento luminoso generato dai nuovi insediamenti e dall'illuminazione dei parcheggi e aree verdi facendo opportuni riferimenti normativi ai sensi dell'art. 3 e 7 della L.R.31/2000 e alle Linee guida approvate dalla Regione Piemonte con D.G.R. 29-4373 del 20/11/2006”.

“... Attraverso specifiche misure dettagliate sarà perseguito anche l'obiettivo di promuovere l'uso razionale e sostenibile delle risorse idriche per adeguarsi ai disposti dell'art.42 comma 6 del Piano di Tutela delle Acque.”

Per le aree produttive nel RA, si indica inoltre che potranno essere realizzate quelle che sono riconfermate. Esse dovranno essere sottoposte a precisi piani attuativi e realizzate seguendo le linee guida_APEA e si indica che tra i criteri di sostenibilità ambientale vi sono: ... l'utilizzo di tecnologie avanzate di bioedilizia, materiali ecocompatibili, pannelli fotovoltaici, impianti di solare termico, sistemi di raccolta e fitodepurazione delle acque.

Esaminando le Norme di Attuazione, per le aree industriali si fa riferimento all'inserimento di aspetti edilizi architettonici paesaggistici consistenti quindi nella garanzia di un elevato livello di qualità paesaggistica dell'area ed una buona qualità ambientale dell'edificato e degli spazi aperti, senza far cenno agli altri aspetti ambientali presenti nelle linee guida regionali per le A.P.E.A, aspetti che invece sono necessari per perseguire la riqualificazione ambientale e migliorare la sostenibilità ambientale del comparto industriale.

Per le aree residenziali non vi sono riferimenti precisi nei termini sopra descritti.

A tal proposito si ritiene quindi necessario siano raggiunti “elevati livelli di sostenibilità” e si suggerisce di far riferimento nelle Norme di Attuazione a protocolli o sistemi di certificazione riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale ed il raggiungimento di valori medio-alti della rispettiva scala di valutazione, potrebbe essere utilizzato, per esempio, a tal fine, il Protocollo Itaca nazionale Edifici industriali, versione aggiornata nel maggio 2011, ed il Protocollo Itaca nazionale, Edifici residenziali nella versione aggiornata nel maggio 2011.

Nel RA (pag. 116) si segnala la criticità conseguente all'assenza di una rete fognaria bianca, poiché a seguito di eventi piovosi intensi si riscontra la tracimazione delle acque dei canali irrigui ed allagamenti in quanto tali canali rappresentano i corpi recettori delle acque di dilavamento delle aree impermeabilizzate.

Nelle N.d.A. (Art 31) si legge che per le aree di nuovo impianto, le acque meteoriche andranno canalizzate nelle acque bianche esistenti o in progetto, l'art 57 indica che andranno previsti sistemi di raccolta delle acque piovane senza però far cenno alla possibilità di un loro recupero a fini non potabili.

Occorre pertanto introdurre nelle norme indicazioni in merito alla massimizzazione della realizzazione di superfici permeabili, alla raccolta delle acque meteoriche in apposite vasche, finalizzata al recupero/riutilizzo di parte delle acque di deflusso per usi civili ed irrigazione e per gli esuberanti la restituzione al terreno, risolvendo in questo modo anche le criticità sopradescritte.

A livello di attuazione degli interventi andrà effettuata la verifica puntuale delle opportunità di recupero e riutilizzo delle acque meteoriche, inclusa la verifica della capacità delle reti di smaltimento per i superi e le acque di prima pioggia.

Coerentemente con quanto indicato dal PTCP² dovrà essere verificata e garantita l'*invarianza idraulica* degli interventi in progetto.

Infine si rileva che nel RA si prevede anche che per le aree a servizi dismesse, assoggettate all'uso pubblico in concomitanza con la realizzazione di nuove edificazioni, saranno previste misure mirate a contenimento impermeabilizzazione, ecocompatibilità degli edifici, utilizzo di specie autoctone.

Alla luce di tutte le indicazioni relative alle possibili mitigazioni degli impatti contenute nel RA e non riportate nelle Norme di Attuazione, si ritiene sia necessario integrare gli articoli 57 e 58 delle Norme di Attuazione inserendo tali misure.

In merito alle compensazioni relative alla risorsa suolo e alla perdita dei servizi eco sistemici da essa garantiti, devono essere individuate le aree di compensazione, definendo quali siano le condizioni dei luoghi, gli interventi necessari a recuperare la funzionalità ecologico-ambientale e come essi vengano attuati, anche in relazione al fatto che il recupero avverrà per porzioni di area, poiché avverrà a seguito del contributo dei privati attuatori e con tempi differenti: quindi occorre siano specificati e dettagliati gli interventi di compensazione, in termini di tipologie di intervento, priorità, sequenza delle aree interessate etc.

Al fine di individuare le aree di compensazione potrebbe essere utile, come già anticipato, la definizione della Rete Ecologica a Livello locale, individuando le aree di espansione possibile, in relazione alla presenza di zone di pregio o di naturalità residuali (per es. corpi idrici minori, aree boscate, filari), applicando la metodologia descritta negli allegati alla D.G.R. 31 luglio 2015 n. 52-1979. Tale approfondimento conoscitivo, come già indicato, è utile al fine di operare una corretta riqualificazione a livello territoriale e la realizzazione/potenziamento della rete ecologica può costituire un elemento di compensazione per alcuni impatti conseguenti alle previsioni della Variante.

Potrebbero essere utilizzati al fine della compensazione ambientale le aree di proprietà pubblica inedificabili ricadenti nella fascia cimiteriale dei 200 m, oltre che l'area del depuratore dismesso sul Torrente Malesina. Quest'ultimo intervento dovrebbe non solo de-impermeabilizzare l'area ma, considerata l'importanza delle fasce vegetate ripariali al fine della funzionalità ecologica dei corpi idrici, comportare la creazione di una fascia buffer arboreo-arbustivo con uno spessore di almeno 20 m.

Si ricorda che gli interventi di realizzazione delle aree verdi dovranno essere effettuati utilizzando specie autoctone, non dovranno essere quindi utilizzate specie alloctone ed invasive (cfr. *D.G.R. 18 Dicembre 2012, n. 46-5100 - Identificazione degli elenchi, Black List, delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione*) aggiornata con la *D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 23-2975*.

Si ritiene possano essere ritenuti interventi compensativi anche gli interventi di contenimento/eradicazione delle specie esotiche invasive suddette.

• **Piano di monitoraggio**

Quanto proposto come piano di monitoraggio è stato suddiviso in monitoraggio del contesto, che in base a dati raccolti da altri enti fornirà un quadro dei mutamenti dello stato ambientale a livello comunale, e in monitoraggio dell'attuazione che riguarda essenzialmente il monitoraggio del consumo di suolo e l'attuazione degli interventi.

Per quanto riguarda il monitoraggio dell'attuazione, a parte gli indicatori del consumo di suolo, regionali, si ritiene quanto proposto non sia sufficiente per permettere il monitoraggio degli effetti ambientali del piano e pertanto occorre che sia adeguato ed integrato.

Occorrerà definire indicatori di monitoraggio, a partire dagli obiettivi ambientali del piano che devono ancora essere precisati, definire le azioni e gli effetti.

Si evidenzia che è necessario che gli obiettivi siano misurabili e siano definite delle soglie di compatibilità e dei target.

Il monitoraggio deve permettere di verificare che le azioni predisposte per la mitigazione e la compensazione degli impatti residui conseguenti alla sua attuazione siano efficaci.

Si ricorda che, sulla base di quanto disposto dall'Articolo 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il monitoraggio dovrà evidenziare gli impatti significativi ma anche verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati².

Si ricorda che la costruzione del sistema di monitoraggio:

- deve avvenire in parallelo alla definizione del Piano,
- deve essere finalizzato alla verifica della coerenza interna delle scelte di piano e anche per poter verificare e controllare gli effetti, oltre che le azioni correttive,
- deve consentire la verifica del raggiungimento dei traguardi di qualità ambientale prefissati.

Gli indicatori prescelti possono essere:

- indicatori descrittivi: indicatori di contesto relativi alle condizioni ambientali di base, indicatori degli effetti ambientali del piano;
- indicatori di tipo prestazionale relativi agli obiettivi e al raggiungimento di target di sostenibilità.

Occorrerà porre attenzione ai seguenti aspetti:

- deve essere chiaramente esplicitata l'unità di misura di ogni indicatore;
- gli indicatori devono essere sensibili alle azioni di piano, devono quindi essere in grado di evidenziare le ricadute ambientali derivanti dall'attuazione del piano;
- gli indicatori devono essere misurabili ed aggiornabili periodicamente, rilevati con una frequenza adatta ad evidenziare i cambiamenti (nel DTP si prevedono report biennali);
- per ogni indicatore proposto occorre individuare a quale azione si riferisca, in modo da poter meglio individuare le azioni correttive.

La cadenza del report di monitoraggio si ritiene possa essere di 5 anni.

² Ad esempio obiettivi di qualità energetica degli edifici, di risparmio idrico, di permeabilità dei suoli, di incremento aree verdi, di ricostituzione/miglioramento della rete ecologica etc.

La relazione dell'Arpa Piemonte, Dipartimento territoriale piemonte nord ovest – Struttura semplice "attività di produzione", documento pervenuto nell'ambito della Procedura di Valutazione Ambientale Strategica consultazione dei soggetti con competenze ambientali è stato attentamente considerato per la modifica della Relazione Ambientale e per le Norme Tecniche di Attuazione.

Azioni della variante/effetti – analisi alternative – mitigazioni e compensazioni – piano di monitoraggio

- Viene stralciata l'area RN9V4 di progetto preliminare riportandola con destinazione area agricola di tipo speciale (ATE) come nel piano vigente;
- Il Rapporto Ambientale è stato aggiornato ed integrato riguardo i dati del consumo di suolo facendo riferimento al decennio come anche da indicazioni del parere della Regione Piemonte
- il Piano di Monitoraggio è stato integrato inserendo i set di indicatori di attuazione proposti anche dall' OTR con l'introduzione dell'Indice di dispersione dell'urbanizzato, dell'Indice di frammentazione da infrastrutturazione, dell'indice di consumo di suolo reversibile, l'indice riguardante le misure mitigative e compensative previste analizzando sia il numero che la tipologia dei diversi tipi di interventi, si è integrato l'indicatore relativo al paesaggio con un elaborato cartografico, allegato al Piano di monitoraggio, in cui si evidenziano i punti di osservazione e i con visuali delle riprese fotografiche per renderne più agevole e omogenea l'applicazione.
- L'"articolo 57 Prescrizioni e indirizzi generali di tipo ambientale" è stato integrato, con ulteriori indicazioni di mitigazioni ambientali: il punto 2 aree produttive è stato integrato con un riferimento alle indicazioni contenute nel Protocollo Itaca Nazionale edifici industriali ed è stato introdotto il riferimento al divieto di utilizzazione di specie vegetali alloctone invasive inserite nelle Black-list della Regione Piemonte; nel punto 8 aree verde pubblico e parcheggi è stato introdotto il riferimento al divieto di utilizzazione di specie vegetali alloctone invasive inserite nelle Black-list della Regione Piemonte; nel punto 6 risparmio idrico è stato inserito un comma riguardante *"il rispetto dell'invarianza idraulica degli interventi di nuova realizzazione e le misure adottate per convogliare i deflussi delle acque meteoriche, derivanti dalle nuove superfici impermeabilizzate, non dovranno aggravare la situazione delle aree adiacenti, siano esse già urbanizzate oppure agricole"*;
- In seguito ai rilievi e alle proposte analoghe giunte anche dall'OTR e dalla Città Metropolitana di Torino, si modifica l'"articolo 58 Misure di mitigazione e compensazione ambientale" delle Norme Tecniche di Attuazione introducendo l'individuazione di ulteriori aree soggette a compensazione ambientale e alla specificazione puntuale delle zone individuate come "Aree di compensazione

ambientale” sia elencandole nell’articolo sia producendo una nuova tavola di PRGC in cui si individuano tali aree.